

Assemblea Regionale Siciliana

CXXXVII

SEDUTA DI MARTEDI 21 DICEMBRE 1948

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.		Pag.
Interrogazione (Annunzio):		NICASTRO	2452
PRESIDENTE	2449 2450	ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	2453 2454
		2455 2456 2457 2458 2460 2461 2463	
Congedi:		2464 2465 2466 2467 2469 2470 2472	
PRESIDENTE	2450	CALTABIANO	2455 2456 2457 2461 2466 2467 2470
Comunicazione del Presidente:		SAPIENZA GIUSEPPE	2456 2459
PRESIDENTE	2450	RESTIVO, <i>Assessore alla finanza ed agli</i>	
		<i>enti locali</i>	2456 2461 2462 2471
Interpellanza (Per lo svolgimento):		GEGANTI INES	2459 2460
CACOPARDO	2450	LUNA	2460
PRESIDENTE	2450	CUFFARO	2460 2466
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	2450	MAROTTA	2460 2463 2469 2472
Disegni di legge (Discussione):		VACCARA	2460
« Applicazione nel territorio della Regione		BONFIGLIO	2460
siciliana del D. L. C. P. S. 8 maggio 1947,		PELLEGRINO, <i>Assessore al lavoro, alla</i>	
n. 399, concernenti provvidenze dirette		<i>previdenza ed all'assistenza sociale</i>	2460
ad agevolare la ripresa delle costruzioni		GERMANÀ	2461 2462
edilizie » (165):		CACOPARDO	2461
« Applicazione nel territorio della Regione		NAPOLI	2462 2463 2464 2465 2467 2469 2470
siciliana del D. L. C. P. S. 22 dicembre		ROMANO GIUSEPPE	2462 2463 2465 2470 2471
1947, n. 1600, concernente modificazioni		AUSIELLO	2463
del D. L. C. P. S. 8 maggio 1947, n. 399,		OMOBONO	2469
recante provvidenze per la ripresa delle		BOSCO	2472
costruzioni edilizie (166):			
PRESIDENTE	2450 2452		
RESTIVO, <i>Assessore alla finanza ed agli</i>			
<i>enti locali</i>	2450 2451		
FRANCHINA, <i>relatore</i>	2451 2452		
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	2451		
MAJORANA	2452		
Disegno di legge (Discussione): « Istituzione			
dell'Ente siciliano per le case ai lavora-			
tori » (184):			
PRESIDENTE	2452 2455 2457 2458 2459 2460		
2461 2462 2464 2465 2467 2470 2472			
MAJORANA	2452 2457 2458 2461 2462		
2463 2465 2466 2467 2469			
FRANCHINA, <i>relatore</i>	2452 2453 2457 2458 2459		
2460 2462 2464 2465 2467 2469 2470 2471 2472			
CASTROGIOVANNI, <i>Presidente delle Com-</i>			
<i>missioni riunite</i>	2452 2456 2457 2459 2461		

La seduta comincia alle ore 17,20.

RUSSO, *segretario ff.* dà lettura dei processi verbali delle due sedute precedenti, che sono approvati.

Annunzio di interrogazione.

RUSSO, *segretario ff.* dà lettura della seguente interrogazione pervenuta alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere se la Regione siciliana è rappresentata alle trattative unilaterali che si svolgono a

Roma presso il Ministero del commercio estero e per conoscere come intenda il Governo regionale tutelare gli interessi della produzione e del commercio isolano sul piano delle esportazioni all'estero. »

GERMANÀ.

PRESIDENTE comunica che l'interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Congedi.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Dante ha chiesto un congedo di un mese; l'onorevole Stabile un congedo di tre giorni e lo onorevole Lanza di Scalea un congedo di 12 giorni.

(Sono concessi)

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso alle Commissioni riunite per la pubblica istruzione e per la finanza e il patrimonio il progetto di legge dell'onorevole Scifo: « Istituzione di scuole materne nella Regione siciliana » (197), preso in considerazione nella seduta precedente.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

CACOPARDO ricorda che deve essere stabilita la data dello svolgimento dell'interpellanza relativa alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sull'abolizione dell'Alta Corte per la Sicilia, presentata dai deputati del Gruppo indipendentista ed annunciata nella seduta precedente.

PRESIDENTE informa che il Presidente della Regione, da lui interpellato in proposito, gli ha risposto di essere pronto a trattare l'interpellanza nella prossima seduta.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ammette di essersi impegnato con l'onorevole Cacopardo a trattare l'interpellanza nella seduta odierna. Per adempiere a tale impegno ha dovuto, anzi, compiere questa notte il viaggio di ritorno da Siracusa. Non ha, però, con sé i documenti necessari per la risposta, poichè la interpellanza stessa non è stata posta all'ordine del giorno della seduta odierna. E', comunque, disposto a trattare l'interpellanza nella seduta pomeridiana di domani.

CACOPARDO osserva che le notizie pubblicate dalla stampa italiana rendono necessario che l'Assemblea sottolinei, con una mozione, il criterio cui si ispira l'interpellanza.

Desidera, pertanto, che la medesima sia trattata in tempo utile, in modo da consentire lo svolgimento della mozione, cui l'interpellanza stessa darà luogo, prima della imminente sospensione dei lavori in occasione delle festività natalizie.

PRESIDENTE propone, di seguito alle dichiarazioni del Presidente della Regione, che l'interpellanza sia svolta nella seduta pomeridiana del giorno successivo.

(Così resta stabilito)

Discussione dei disegni di legge:

« Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D. L. C. P. S. 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie », (165);

« Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D. L. C. P. S. 22 dicembre 1947, n. 1600, concernente modificazioni del D. L. C. P. S. 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie », (166).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, richiama l'attenzione dell'Assemblea e delle Commissioni legislative riunite sui disegni di legge in discussione, i quali, a suo giudizio, non riflettono un criterio di opportunità giuridica in rapporto alla competenza regionale.

L'Assemblea adotta i provvedimenti di ricezione, allorchè essa si trova di fronte ad una materia di sua esclusiva competenza, che lo Stato ha disciplinato per suo conto e che la Regione ritiene di dovere regolare nell'ambito della sua competenza in modo uniforme al provvedimento adottato dallo Stato. Nella specie, l'Assemblea si trova di fronte ad una materia che non solo non è di sua competenza, ma che negli stessi provvedimenti che essa dovrà esaminare fra poco è in modo specifico definita di competenza dello Stato.

I due provvedimenti di cui si propone la ricezione contengono, infatti, l'impegno dello Stato di intervenire, sia sotto forma di contributo nel pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti sia sotto forma di concorso nel capitale, per la costruzione di edifici che rispondano ad una esigenza di edilizia popolare.

E' vero che i provvedimenti stessi si completano con norme relative alle esenzioni fiscali, ma tali norme sono state già stabilite attraverso una disposizione organica che ha regolato

la materia sia nei riflessi dell'edilizia popolare che dell'attività edilizia in genere.

A suo avviso, pertanto, tali provvedimenti di recezione non soltanto non rientrano in un criterio di economia legislativa, ma potrebbero essere sotto un certo riflesso, pericolosi, poichè, potrebbero essere interpretati come una tendenza dell'Assemblea a sostituirsi allo Stato in un campo, che è, invece, di esclusiva competenza di quest'ultimo.

Peraltro, il problema della crisi degli alloggi non può, essere circoscritto nell'ambito di una valutazione regionale, poichè alla sua soluzione è impegnata l'intera Nazione.

Per queste considerazioni, propone che i disegni di legge vengano respinti.

FRANCHINA, *relatore*, si duole di non potere essere d'accordo con l'Assessore alla finanza, poichè, pur essendo vero che, ai fini dell'approvazione del disegno di legge relativo alla istituzione dell'Ente per le case ai lavoratori non è necessario recepire i provvedimenti legislativi nazionali, dato che il medesimo si avvale di una disposizione di carattere nazionale su una materia che non rientra nella competenza esclusiva della Regione, ritiene tuttavia che i decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600 debbano essere recepiti, in quanto contengono provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie e stabiliscono i contributi che lo Stato deve concedere alle provincie, ai comuni ed agli enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti. In particolare, all'articolo 1 dei sopracitati decreti legislativi, è prevista la facoltà, per i beneficiari del provvedimento stesso, di contrarre mutui con il concorso dello Stato, per la parte non coperta di spese, conformemente al disposto dell'articolo 71 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Detti beneficiari, in Sicilia, non sarebbero inclusi nel beneficio di cui sopra senza la recezione dei provvedimenti legislativi di cui trattasi, appunto per la evidente situazione giuridica in cui essi verrebbero a trovarsi in questo caso ed in riferimento alla parte di spesa non coperta dallo Stato e per la quale essi possono contrarre obbligazioni presso gli istituti di credito, i quali sono peraltro obbligati a stabilire un saggio di interesse nella misura massima del 4 per cento.

Non ha, comunque, alcun particolare interesse ad insistere nel suo convincimento anche perchè è, per principio, ostile alla tendenza recettizia.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, premesso che le osservazioni prospet-

tate dall'onorevole Franchina sono meritevoli dell'interesse dell'Assemblea, ritiene, però, che le Commissioni riunite siano incorse in un equivoco. La disposizione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947 — che prevede, fra gli enti che possono usufruire del contributo dello Stato e che sono ammessi ai mutui, anche i comuni e le provincie — è, infatti, valida di per sé anche per i comuni e le provincie della Sicilia, le cui richieste, ai fini del contributo statale, saranno sottoposte alla normale attività tutoria da parte degli organi a cui questa attività compete. Giudica, quindi, superflua la recezione dei provvedimenti in esame, tanto più che essa potrebbe essere interpretata nel senso che la Regione riconosce che i fini perseguiti dai provvedimenti da recepire rispondono ai propri e che, pertanto, la medesima si sostituisce non soltanto all'attività legislativa dello Stato, ma anche agli impegni assunti dallo stesso, facendoli propri.

Di fronte a tale pericolo, la Regione, a suo avviso, non ha alcuna convenienza di adottare i provvedimenti di recezione in argomento.

FRANCHINA, *relatore*, ritiene che il testo di tali provvedimenti non dovrebbe far sorgere alcun equivoco perchè in essi è detto che le disposizioni dei sopracitati decreti legislativi da recepire vigono nel territorio della Regione, per cui non si potrà sottilizzare fino al punto di affermare che la Regione intende assumersi l'onere che spetta allo Stato. Ad ogni modo, non ha particolare ragione di insistere.

ALESSI, *Presidente della Regione*, chiarisce che l'autonomia non vieta certamente allo Stato di emanare una legge per i cittadini o per gli enti siciliani, poichè essa non impedisce certo allo Stato di risolvere problemi di carattere nazionale con provvedimenti che rispondono ad esigenze di portata generale. I provvedimenti in questione concedono, appunto, dei benefici a tutti indistintamente i comuni.

Peraltro, l'osservazione dell'onorevole Franchina circa l'intervento della Regione perchè il comune sia autorizzato a compiere le richieste previste dalla legge, è stata già risolta dall'onorevole Restivo, il quale ha chiarito che tale attività, peraltro valida per tutte le amministrazioni comunali d'Italia, viene esercitata attraverso le normali autorità tutorie, secondo l'ordinamento amministrativo vigente o quello che in seguito sarà emanato per i comuni dell'Isola.

La recezione dei sopracitati decreti legislativi potrebbe, in conclusione, trasferire l'onere finanziario che in materia grava sullo Stato, proprio sul fondo di solidarietà, e ciò in contrasto con l'indirizzo politico seguito dalla

Regione, la quale non intende essere tagliata fuori dai sacrifici che tutta la nazione compie per assolvere le esigenze di carattere generale e non già quelle di ordine particolare.

MAJORANA ricorda che i due decreti legislativi da recepire sono in atto già in vigore in Sicilia.

Suggerisce, pertanto, di rinviare la discussione dei due disegni di legge.

FRANCHINA, *relatore*, dichiara che le Commissioni accettano i rilievi del Governo.

PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, pone ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

(Non è approvato)

Discussione del disegno di legge: "Istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori", (134).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MAJORANA richiama l'attenzione dell'Assemblea su questioni di carattere fondamentale già da lui, peraltro, sottolineate in occasione della discussione del progetto di legge sugli sgravi fiscali ed afferma che, a suo giudizio, il disegno di legge è basato su un principio veramente inaccettabile poichè esso non risponde alla esigenza di risolvere la crisi edilizia.

Ricorda di avere già denunciato il problema, sin dalle dichiarazioni programmatiche fatte dal Governo regionale e, di avere anzi presentato una interpellanza per richiamare sulla questione l'attenzione del Presidente della Regione e dell'Assessore ai lavori pubblici, dai quali aveva avuto assicurazioni che poi non sono state mantenute. Effettivamente il progetto di legge sugli sgravi fiscali è stato presentato, per iniziativa parlamentare, dallo onorevole Napoli e non dal Governo. Quest'ultimo, però, ha accettato con lievi modifiche il progetto sugli sgravi fiscali il quale, come ha già rilevato, tende a favorire particolarmente i ceti più abbienti, mentre il progetto in discussione favorisce solo alcune determinate categorie di lavoratori manuali.

Ciò, a suo giudizio, costituisce un grave errore, poichè la crisi degli alloggi travaglia tutte le classi povere tra le quali deve essere compreso e considerato particolarmente il ceto medio, che costituisce la spina dorsale della nazione.

Ora, la spesa che il presente disegno di legge implica rappresenta una percentuale altissima del bilancio regionale, specie se rapporta-

ta alle somme per lo stesso scopo stanziato dallo Stato per l'intera Nazione, le quali ammontano a circa 27 miliardi.

Il disegno di legge, che l'Assemblea naturalmente intende approvare, consente infatti la costruzione di circa 20.000 vani, supponendo, in base a calcoli sommari, che la costruzione di un vano costi circa lire 300.000. A suo avviso, sarebbe opportuno — e si riserva di presentare degli emendamenti in tal senso — estendere il beneficio previsto dal progetto anche ad altre categorie di lavoratori, cioè i ceti medi che soffrono della mancanza di alloggi perlomeno quanto i lavoratori manuali e che hanno il diritto di essere sostenuti dalla Regione poichè di essa, come della Nazione tutta, sono la essenza.

Si astiene, peraltro, dal sottolineare la tendenza ad impegnare per una tale iniziativa il bilancio dello Stato in misura maggiore di quanto finora è avvenuto.

FRANCHINA, *relatore*, rileva che l'onorevole Majorana, il quale fa parte delle Commissioni che hanno esaminato ed approvato il disegno di legge, avrebbe dovuto presentare una relazione di minoranza. (*Commenti*)

MAJORANA replica di avere prospettato alle Commissioni le osservazioni testè fatte, che riguardano il congegno della legge.

Se i membri delle Commissioni non ricordano tali osservazioni, ciò dimostra in che modo le medesime abbiano funzionato. (*Commenti*)

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, ricorda che le Commissioni hanno dedicato venti sedute all'esame del disegno di legge in argomento.

MAJORANA conclude, osservando che il progetto avrebbe dovuto opportunamente tener conto delle esigenze accennate, che invece ha trascurato, e determinare in maniera più precisa gli scopi dell'Ente.

NICASTRO intende ribadire il punto di vista dei deputati del Blocco del popolo, i quali non sono contrari al progetto nel suo testo attuale, nel quale riconoscono un atto concreto dell'autonomia, ma ritengono che debba essere meglio precisato nelle sue finalità.

Ha ascoltato le dichiarazioni rese sul progetto in esame dal Presidente della Regione prima del 18 aprile, e quelle degli altri candidati della Democrazia cristiana al Parlamento nazionale, ed afferma che è opportuno inquadrare le esigenze rappresentate dalla legge nel problema generale delle case in Sicilia, per esaminare nei suoi riflessi la gravità della situazione edilizia dell'Isola. Affinchè la situa-

zione sia chiara anche al Governo centrale, rileva che, secondo i dati emersi al Convegno E.R.P. di Catania, dei 2.650.000 vani distrutti in Italia per cause della guerra — di cui 270 mila in Sicilia — sono stati ricostruiti, sino alla fine di giugno del 1948, 1.580.000 vani, cioè circa il 60 per cento, nell'Italia continentale, mentre appena 60.000 in Sicilia.

A tale stato di depressione si aggiunge che in Sicilia, prima ancora della guerra, erano stati giudicati inabitabili circa 300.000 vani e che l'indice di affollamento dei vani era di 1,75, mentre oggi, a causa delle distruzioni belliche esso è ancora più aumentato. Tale indice dovrebbe essere portato alla media nazionale — che è di 1,4 — il che implicherebbe la costruzione di altri 600.000 vani, di fronte alla cifra di 1.270.000 vani mancanti, in considerazione anche dell'aumento demografico e dell'arresto delle costruzioni provocato dalla guerra.

Ora il disegno di legge in esame prevede la costruzione di circa 20.000 vani, cioè circa un sessantesimo del fabbisogno, e costituisce comunque un'opera buona, anche se limitata, della Regione in favore delle classi lavoratrici. Essa, però, deve essere integrata — ed è questo lo scopo delle sue dichiarazioni — dall'intervento dello Stato, il quale, invece d'insidiare l'autonomia, dovrebbe esaminare la situazione, avvertire il problema, così come la Regione lo sente, e venire incontro alla Sicilia assegnandole la quota alla quale essa ha diritto in base ai provvedimenti legislativi nazionali, la cui recezione l'Assemblea ha poc'anzi respinto. Ciò significa che lo Stato dovrebbe dare alla Sicilia altri 12 miliardi da aggiungere ai 6 stanziati dalla Regione, mentre — ed in questo consisterebbe il suo aiuto — dovrebbe assegnare all'Isola, tramite la Cassa depositi e prestiti, a quel minimo saggio di interesse che potrà stabilire il Ministro del tesoro, gli altri sei miliardi dei quali l'Isola necessita e che in questo momento la Regione non potrebbe ottenere dagli istituti di credito.

Conclude, dichiarando che soltanto seguendo questi criteri si può difendere l'autonomia e determinarne il prospero sviluppo. (*Applausi dalla sinistra*)

FRANCHINA, *relatore*, non intendeva aggiungere altro alla schematica relazione delle Commissioni riunite — essendo facilmente prevedibile che l'Assemblea fosse concorde nell'accettare un progetto che pone sul piano concreto lo sviluppo dell'autonomia — se proprio uno dei componenti delle Commissioni che avevano approvato dopo lungo esame ed all'unanimità dei presenti il disegno di legge, non fosse venuto a muovere — fatto inatteso

ed imprevedibile — delle critiche che in sede di Commissione furono vagliate e superate.

ALESSI, *Presidente della Regione*, aggiunge che tali critiche sono state anche prospettate al Governo, il quale è stato chiamato per dare la sua opinione in proposito.

FRANCHINA, *relatore*, si duole che l'onorevole Majorana non abbia partecipato alla riunione nella quale sia i tecnici sia i componenti delle Commissioni hanno riconosciuto che il disegno di legge, che istituisce un ente per la costruzione di case ultrapopolari per i lavoratori manuali, non può certamente risolvere in modo definitivo il problema degli alloggi. Peraltro, a favore dei ceti medi, che oggi stanno tanto a cuore all'onorevole Majorana, esistono altre provvidenze.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda che esiste la legge sulle case popolari.

FRANCHINA, *relatore*, ricorda, fra gli enti che si occupano degli alloggi dei ceti medi, lo Istituto nazionale delle case popolari e le cooperative edilizie.

Il Governo regionale, di fronte ad una situazione di estrema miseria nella quale versano determinate categorie di lavoratori — i quali mai avrebbero potuto realizzare la legittima, umana aspirazione di possedere una casa, anche se le disposizioni vigenti in campo nazionale fossero state pienamente applicate in Sicilia — ha sentito il dovere di impegnarsi, con un contributo superiore a quello statale, per la costruzione di alloggi ultrapopolari, per i quali è stata prevista una spesa di 4 miliardi, successivamente elevata a 6; spesa, che potrà consentire la costruzione di circa 20.000 vani, se non variano i costi e gli indici di costruzione attuali.

Premesso che l'onorevole Nicastro, in base a questi ultimi dati, ha giustamente avvertito la necessità di stimolare l'azione della Giunta regionale, ricorda che il progetto prevede il concorso del Governo centrale, il quale è a ciò impegnato sia per una ragione di giustizia sia in virtù della legislazione vigente in materia.

La Giunta deve, pertanto, sollecitare il Governo centrale, tanto più che le provvidenze previste dai provvedimenti che l'Assemblea ha poc'anzi rifiutato di recepire, scadranno con il 31 dicembre 1949, si augura che tale termine sia prorogato così come il Governo centrale ha disposto per casi analoghi, tanto più che esso, presumibilmente, è stato posto, soprattutto, al fine di stimolare l'attività edilizia. Prosegue, rilevando che l'Assemblea deve limitarsi oggi ad affrontare il problema della costruzione delle case per i lavoratori manuali, i quali non sa-

ranno mai in grado di ottenerne una, se non attraverso le provvidenze previste dal presente disegno di legge. Ben altre provvidenze è augurabile vengano adottate, così come auspica l'onorevole Majorana, per i ceti medi, le cui esigenze non sono certo paragonabili a quelle dei lavoratori manuali, i quali vivono con un salario che è spesso di fame o che sovente manca del tutto.

Le Commissioni si rammaricano soltanto per il fatto che il disegno di legge, il quale rappresenta una innovazione nella legislazione italiana, avrebbe potuto essere emanato molto tempo prima che si iniziasse la discussione sull'ormai troppo lento piano Fanfani.

L'Assemblea, a tal proposito, ben si rende conto che le case per i lavoratori si costruiscono con il contributo dello Stato e non con una imposizione coattiva sugli stessi lavoratori, la quale, in definitiva, diviene una imposta sulla fame, una forma indiretta di sottrarre al lavoratore quei mezzi che altrimenti non potrebbero essere ricavati, per costruire una casa con quegli stessi sacrifici con i quali il lavoratore stesso avrebbe potuto costruirla per suo conto contraendo un mutuo o assicurandosi sulla vita.

Se il disegno di legge in esame viene, comunque, emanato tardivamente, ciò in parte si deve al soverchio lavoro che grava sulla seconda Commissione — la quale peraltro, è stata di valido aiuto nella elaborazione del progetto ed a ragioni indipendenti dalla volontà delle due Commissioni riunite, le quali sono state di parere diverso soltanto su un solo punto.

La Commissione dei lavori pubblici ha, infatti, ritenuto che, oltre al contributo dello Stato e della Regione per la costruzione delle case ai lavoratori, avrebbe dovuto essere previsto l'intervento di un organismo finanziatore che consentisse la riparazione degli alloggi già abitati dai lavoratori, i quali altrimenti sarebbero costretti a venderli a ingordi speculatori o dovrebbero ricorrere all'intervento dello Stato.

La legge nazionale, in materia di riparazioni di unità immobiliari, stabilisce il contributo statale nella misura di un terzo della spesa globale allorché lo Stato esegua direttamente dette riparazioni — il cui costo sarà scontato dal proprietario in un certo numero di anni e fino alla copertura dei due terzi della spesa — oppure stabilisce tale contributo nella misura dell'85 per cento nel caso in cui il privato esegua direttamente e a sue spese le riparazioni e sempre che le stesse non richiedano una spesa maggiore di lire 500.000.

E' evidente che i lavoratori salariati, sprovisti di altro reddito oltre il salario, i quali

dopo duri sacrifici o per eredità hanno avuto la fortuna di possedere una casa, non saranno mai in grado di eseguire direttamente riparazioni che importino una spesa di mezzo milione. Per tale motivo è stato ritenuto opportuno porre l'Ente per le case ai lavoratori in condizione di surrogare il diretto proprietario ai fini della riscossione del contributo. Ciò implicherebbe una spesa minima, poichè lo Stato è tenuto al contributo dell'85 per cento, mentre il restante 15 per cento — a differenza della percentuale del 20 o 25 per cento che nella costruzione di nuovi edifici è erogata senza possibilità di recupero — sarà pagato, in virtù delle norme vigenti, dal proprietario dell'edificio riparato.

Dopo avere osservato che, escludendo i lavoratori da tale beneficio, si incorrerebbe in una contraddizione, rileva che taluno, così come è avvenuto in seno alle Commissioni riunite, potrà obiettare che non si vogliono escludere i lavoratori salariati dal beneficio proposto, ma che si ritiene più opportuno, per una esigenza di sistematica legislativa, prevederne le relative disposizioni in un progetto di legge a parte. Deve obiettare in proposito che non sarebbe questo il primo caso in cui un Ente abbia finalità plurime. Concludendo, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge così come è stato elaborato dalle Commissioni riunite.

ALESSI, *Presidente della Regione* farà brevissime dichiarazioni, perchè l'onorevole Franchina ha già detto quanto il Governo poteva dire.

Fra il Governo, infatti, e le Commissioni riunite vi è stata non soltanto una identità di vedute sociali ed economiche, ma anche una identità di vedute giuridiche e morali ed una stretta concordanza letterale.

Per queste ragioni il Governo accetta senza altro il disegno di legge così come è stato elaborato dalle Commissioni riunite, con la riserva di prendere la parola su questioni particolari, che non siano attinenti alla ragione sostanziale della legge.

Ricorda come in sede di Commissioni il Governo abbia, per sua iniziativa, svolto un'azione tendente ad estendere i benefici prospettati alle famiglie dei lavoratori deceduti in seguito ad infortunio, le quali si trovano in condizioni sociali di netta inferiorità, e come abbia ribadito più volte, in occasione di messaggi, di dichiarazione e di relazioni, i concetti esposti anche dall'onorevole Franchina, relativi alla estensione degli effetti della legge a coloro che, pur avendo posseduta una casa, la perdettero per ragioni belliche e non sono in grado di usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi

nazionali, perchè manca loro la possibilità di anticipare il capitale.

Deve, però, pur restando fermo questo principio generale di intervento, dichiarare, a seguito di quanto ha affermato l'onorevole Franchina sulla coesistenza di due pareri diversi in merito alla questione, che, ove il pensiero della minoranza potesse indurre ad un diverso sistema di attuazione delle provvidenze prospettate, il Governo lascierebbe l'Assemblea libera di decidere.

Il Governo è impegnato politicamente e moralmente nelle ragioni sostanziali di queste forme di provvidenza, e non nelle questioni di forma, per cui non ha nulla da aggiungere a quanto ha affermato l'onorevole Franchina sulla tempestività dei provvedimenti adottati dal Governo, e nulla da replicare all'onorevole Majorana, al quale vorrebbe ricordare che le Commissioni riunite hanno ascoltato in merito il Presidente e il vicepresidente della Giunta. Le due Commissioni posero una domanda precisa: quale fosse il vero obiettivo della legge, se cioè, con essa, si volesse risolvere o tentare di risolvere il problema edilizio ovvero se ci fosse nel suo scopo qualcosa di più preciso e particolare.

Il Governo precisò che non aveva la pretesa di assolvere i compiti della ricostruzione in generale e che, d'altro canto, non ne sentiva il dovere, perchè su tale questione vi sono degli obblighi precisi da parte dello Stato, come ha giustamente fatto rilevare l'onorevole Nicastro. Lo Stato, cioè, ha impegni per la ricostruzione e le riparazioni belliche e deve, con i suoi sussidi, dare incremento al sorgere delle case popolari e di quelle per gli impiegati, onde portare il livello della disponibilità dei vani d'abitazione al grado sociale corrispondente alla evoluzione dei tempi.

Il Governo regionale, invece, come è stato chiaramente esposto dall'onorevole Franchina, ha voluto intervenire nel settore specifico che si riferisce a coloro che non potrebbero beneficiare nemmeno delle provvidenze dello Stato e che mancano non solo del bene, ma anche della speranza di poterlo conseguire nel presente e nel futuro, ed in modo particolare a quel bracciantato agricolo ed industriale che manca non soltanto di lavoro, ma anche di un mestiere vero e proprio: questa categoria di paria della società, alla quale manca la possibilità di un'anticipazione e del godimento dei benefici previsti, impone il dovere sociale di intervenire in nome della civiltà, affinché venga riscattata nella Sicilia l'onta delle carceri selvagge, abitate da esseri umani, i quali hanno il diritto e l'aspirazione di vedere rispettata ben diversamente la loro dignità.

E' necessario, quindi, che venga attuata que-

sta bonifica morale, sociale ed urbanistica, in questi che sono i sedimenti più pericolosi da cui germinano i fatti più gravi, nella gamma della criminalità ed in quella più ristretta della perdizione sociale.

A questo tende, in senso specifico, il provvedimento in esame, per cui la Commissione, preso atto della finalità precisa della legge, ritenne di doverla adottare; in caso contrario, doveva ritenerla troppo angusta, perchè non è certamente con questa modestia di mezzi che si può sopperire alla grandezza del problema.

Ringrazia le Commissioni dell'accordo raggiunto, che corrisponderà certamente all'unità di tutta l'Assemblea.

La seduta in corso costituirà, a suo avviso, una delle più nobili, non soltanto per l'onestà degli intenti dei proponenti, ma perchè, soprattutto, permetterà di mantenere l'impegno preso dal Governo e, naturalmente, da tutta l'Assemblea, della quale si presumeva il consenso, di risolvere entro l'anno 1948 questo terribile aspetto del problema.

L'approvazione del testo, che certamente verrà sanzionata dall'Assemblea, servirà a smentire che il giovane Parlamento siciliano « giri a vuoto » e « faccia dell'accademia ».

Probabilmente sarà necessario camminare nella via del dolore, ma è per questo che alla autonomia è assicurata la certezza di un migliore destino.

PRESIDENTE dichiarata chiusa la discussione generale, mette ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

L'articolo 1 recita:

« E' istituito, con sede in Palermo, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori, persona giuridica di diritto pubblico. »

CALTABIANO richiama l'attenzione della Assemblea sul fatto che l'Ente che si intende costituire dovrà amministrare, in quattro esercizi, la somma di sei miliardi, che, corrispondono in edilizia, a circa 45 milioni del 1938.

ALESSI, *Presidente della Regione*, precisa che essi equivalgono, almeno, ad un centinaio di più.

CALTABIANO ribadisce che, nel 1938, la costruzione di un vano richiedeva dalle sette alle otto mila lire, mentre oggi occorre, almeno, mezzo milione. A suo avviso, comunque, i fondi dovranno essere distribuiti ai comuni della Sicilia, a seconda dei bisogni che si rileveranno, ed essi con i loro uffici tecnici, se ne sono provvisti, ovvero con quelli amministrativi, si faranno parte diligente per segnalare le loro particolari situazioni di necessità.

Tutto ciò è conforme a quanto è stato più

volte affermato: che l'autonomia regionale cioè, perchè sia organica, verace e fondata su diritti imprescrittibili, deve essere considerata una sintesi di quelle comunali.

Sicchè, a suo avviso, è opportuno assegnare queste funzioni direttamente alla Regione, evitando che ad essa competa soltanto un potere di vigilanza su questo ente chiamato ad amministrare. Analogamente si è deciso da parte della VII Commissione legislativa, in ordine al disegno di legge per i centri ospedalieri: dopo dieci mesi di discussioni si è scartata l'idea della costituzione di un ente che anche in quel campo era stata prospettata.

Suggerisce, quindi, di sostituire, all'articolo 1, il seguente: « Tutti i comuni della Sicilia possono ottenere il concorso del Governo della Regione per la costruzione di alloggi popolari di uno, due, o tre vani, oltre i locali accessori, da assegnarsi in locazione, con patto di vendita e di riscatto, a lavoratori manuali. »

Ricorda che l'anno precedente l'Assemblea ha votato una brevissima legge, la quale distribuiva ai comuni della Sicilia la somma di 2 miliardi e 120 milioni. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha potuto distribuire questa somma in un solo esercizio e nel giro di 25-30 giorni, nel modo più rapido e soddisfacente, convenendo presso le sedi provinciali i sindaci dei vari comuni. La maggior parte dei lavori previsti è stata eseguita.

Non vede, dunque, in riferimento allo stanziamento in discussione, quale ragione possa ostare a che l'Assessore ai lavori pubblici distribuisca, con un metodo altrettanto rapido e preciso, ai 350 comuni dell'Isola i 2 miliardi del primo esercizio.

Si ricorra se è necessario, alla costituzione di un comitato tecnico in seno all'Assessorato, ma si evitino nuove tabelle e nuove assegnazioni.

ALESSI, *Presidente della Regione*, obietta che la costituzione dell'Ente non comporterebbe alcun aggravio economico.

CALTABIANO osserva che dovrebbe, in ogni caso, costituirsi un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico il che reputa inopportuno, dato che da due anni si lotta per la difesa della personalità giuridica della Regione, che è da varie parti contestata.

In sostanza, accetta in pieno il progetto di legge per la costruzione di case per i lavoratori, ma non vede la necessità giuridica e finanziaria di costituire un ente.

SAPIENZA GIUSEPPE è contrario alla proposta dell'onorevole Caltabiano, perchè essa viene, a suo avviso, a snaturare l'opera della Regione. L'Ente, che dovrà essere costituito,

non ha carattere transeunte, ma deve durare nel tempo.

Viceversa, la distribuzione diretta dei fondi ai comuni provocherebbe il frazionamento delle somme stanziare e porterebbe alla loro polverizzazione, con grave detrimento all'efficienza dell'assegnazione stessa.

Non si vuole, comunque, creare un nuovo istituto, con tutte le conseguenze onerose che potrebbero derivarne, poichè occorrendo potrebbe anche venire utilizzato uno dei tanti uffici della Regione.

A suo parere, il meraviglioso progetto, che è il primo affrontato dall'Assemblea, deve essere realizzato con quella dignità che merita, se si vuole che esso perduri nel tempo.

Si pronunzia, quindi, favorevolmente alla costituzione dell'Ente.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, aggiunge che la costituzione, dell'Ente è necessaria allo scopo di ricevere il contributo statale.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, dichiara che l'osservazione dell'onorevole Caltabiano — che merita, indubbiamente, ogni considerazione da un punto di vista puramente tecnico — in concreto non gli appare giusta e conseguente all'armonia del provvedimento. L'onorevole Caltabiano può essere sicuro che la Giunta regionale, nel proporre questo disegno di legge, ebbe le sue stesse perplessità e si chiese se non fosse opportuno che l'erogazione dei fondi si svolgesse attraverso un ufficio, dell'Amministrazione della Regione. Si ritenne, però, del tutto necessaria la costituzione di un ente, che trova la sua ragione d'essere in alcune disposizioni del provvedimento che viene oggi all'esame.

Questa legge, come ha affermato l'onorevole Nicastro, è basata non soltanto sugli apporti economici della Regione, ma anche sul soddisfacimento degli impegni finanziari dello Stato, in materia di edilizia popolare, assunti dal Governo centrale con i provvedimenti in data 8 maggio e 22 dicembre 1947. Perchè questo diritto al contributo abbia un suo punto di riferimento ed una sua possibile efficace pressione per conseguirli, occorre creare un nuovo soggetto di diritti giuridici, al quale possa riferirsi questo diritto di credito; questo ente può cominciare a costruire prima ancora che lo Stato versi il suo contributo, che però verrà tenuto presente nei libri mastri.

Qualora, invece, venissero direttamente devolute ai comuni queste somme, che la ripartizione ridurrebbe a ben poca cosa, le richieste avanzate verso lo Stato da parte dei comuni — i quali dovranno, d'altro canto, richiedere aiuto ad altre fonti — non potranno avere la pres-

sione e l'energia necessarie, per consentire lo effetto che la legge vuole conseguire.

Un altro motivo per il quale si richiede l'intervento di un soggetto giuridico, è quello di cui è cenno all'articolo 12 del progetto. Si assiste, cioè, in questo momento, al rastrellamento del risparmio isolano, attraverso sottoscrizioni obbligatorie di istituti nazionali.

Non vi è, dunque, ragione di non creare le premesse, perchè i risparmiatori siciliani convolino i loro beni verso una destinazione santamente utile per l'Isola; tutto questo richiede, naturalmente, la creazione di un ente, sia pure, ristretto, entro confini molto precisi.

Questo nuovo soggetto giuridico, onde agire efficacemente, sia nel campo tecnico che nella gestione dell'amministrazione, deve avvalersi dell'operato di quegli enti che già esistono, ossia l'Istituto delle case popolari e le amministrazioni comunali; questo principio, che tende anche a valorizzare quegli organismi che hanno svolto nel passato un'azione efficace in questo settore è posto nella legge.

Il nuovo Ente dovrà avere un suo Consiglio di amministrazione ed una struttura burocratica minima di impiegati, ma dovrà appoggiare tutta la sua azione soprattutto sugli uffici tecnici già esistenti.

Queste condizioni dovrebbero, a suo avviso, assicurare l'onorevole Caltabiano, ed apparire soprattutto elementi necessari per giungere alla costituzione di un organismo che dia carattere di unicità ed organicità nell'azione intrapresa in questo campo, di grande rilievo e di necessario sviluppo per l'avvenire della Regione siciliana.

FRANCHINA, *relatore*, chiede, a nome delle Commissioni riunite, che venga respinta la proposta dell'onorevole Caltabiano, per le ragioni addotte dal Governo. La questione, peraltro, è stata già esaminata dalle Commissioni riunite in una delle più lunghe sedute.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rende noto che anche il Governo, allorquando venne chiamato ad esprimere il suo parere, avvertì le stesse preoccupazioni.

FRANCHINA, *relatore*, ammette che il problema prospettato dall'onorevole Caltabiano esiste nella realtà; esso risente un poco delle preoccupazioni dell'onorevole Corbino per quelle che si riferiva al piano Fanfani. Ma non può verificarsi, per quanto riguarda la nuova legge, che la costituzione dell'Ente importi un onere finanziario tale da incidere sulle costruzioni, perchè l'organismo prevede nella sua struttura stessa un consiglio di amministrazione ed un collegio di sindaci, e non può quindi assumere proporzioni pachidermiche che inghiottano notevoli somme di denaro.

D'altro canto, il volere frazionare tutta l'assegnazione ai vari comuni costituirebbe un inceppo gravissimo alla esecuzione dei lavori stessi.

Queste ragioni, unitamente a quello che è stato detto dall'onorevole Restivo, inducono le Commissioni riunite ad insistere sul testo dell'articolo.

CALTABIANO, dopo le precisazioni delle Commissioni del Governo, non insiste nella proposta avanzata.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 1.

(E' approvato)

Passa all'articolo 2:

« L'Ente ha lo scopo di provvedere alla costruzione nel territorio della Regione di alloggi a tipo popolare da assegnare a lavoratori in locazione o da destinarsi agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto. »

MAJORANA, poichè crede che sia intendimento delle Commissioni e del Governo che lo Ente non proceda da sè stesso alla costruzione delle case, ritiene opportuno far risultare che l'Assemblea non intende conferire all'Ente il compito di costruttore.

FRANCHINA, *relatore*, osserva che tutto ciò è precisato nel testo dell'articolo 2.

MAJORANA, onde evitare possibili equivoci di interpretazione del testo, insiste nella sua richiesta di precisazione.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, rende noto che le Commissioni ritengono superflua la proposta dell'onorevole Majorana, perchè è implicito nel testo quanto si intende precisare.

MAJORANA non insiste.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Passa all'articolo 3:

« I lavoratori ai quali gli alloggi possono essere assegnati sono i manuali salariati che ne siano sprovvisti, a qualunque categoria appartengano e che — quando abbiano retribuzione a carattere continuativo — non percepiscano una paga superiore nella media giornaliera a quella del manovale nella zona, e non abbiano, nè in proprio nè tra le persone dei familiari conviventi, beni patrimoniali immobiliari il cui imponibile superi le L. 500.

Detti alloggi possono anche essere assegnati alle vedove ed agli orfani dei lavoratori di cui al comma precedente.

All'assegnazione non hanno diritto la vedova passata a nuove nozze e i figli maggiorenni od emancipati. »

Comunica che nel corso della seduta l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« I lavoratori ai quali gli alloggi possono essere assegnati non possono avere in proprio o fra i familiari conviventi beni patrimoniali il cui imponibile superi le L. 500. »

FRANCHINA, *relatore*, chiede che vengano presi in esame soltanto gli emendamenti regolarmente presentati, e che quelli non regolari non vengano posti in discussione.

PRESIDENTE fa presente che, a norma delle disposizioni regolamentari, gli emendamenti possono essere presentati anche nella stessa seduta in cui debbono essere discussi, salvo restando il diritto del Governo, della Commissione o di dieci deputati, di far rinviare la discussione alla seduta successiva.

Comunica, inoltre, che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti formali:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « sono i », *le altre:* « sono quelli »;

sostituire, nel primo comma, alle parole: « manovale della zona », *le altre:* « operaio qualificato nella zona »;

sostituire, al secondo e terzo comma, il seguente: « Detti alloggi possono anche essere assegnati alle vedove non passate a nuove nozze ed agli orfani minorenni e non emancipati dei lavoratori di cui al comma precedente. »

MAJORANA, pur essendo convinto che il suo emendamento non verrà approvato, sente il dovere ed il diritto di sostenere ugualmente di fronte all'Assemblea la sua tesi.

Dissente da quanto ha esposto, con brillante dizione, l'onorevole Presidente della Regione sul carattere sociale della legge in discussione, che gli appare invece contraria ai necessari ideali di equità e di giustizia.

Con essa il ceto medio perde la possibilità di godere di una sovvenzione da parte del Governo regionale, in ordine al problema edilizio, e, molto probabilmente, non riuscirà, almeno per un lunghissimo periodo, a riacquistarla, perchè, a suo avviso, lo stanziamento previsto non rappresenta un provvedimento iniziale, ma uno sforzo della Regione che non potrà essere ripetuto, ed è da escludere, d'altra parte, che lo Stato italiano, sul quale gravano 500 miliardi di deficit, possa, in un prossimo futuro, intervenire adeguatamente.

Conviene pienamente nella necessità di sostenere gli impegni presi dall'onorevole Alessi nei confronti dei manovali, ma si oppone a che venga escluso da queste notevoli facilitazioni quel ceto medio che merita tutta l'attenzione dell'Assemblea, ed al quale si onora di appartenere.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa presente che, a parte la questione degli impegni assunti, lo spirito della legge si manifesta in una precisa direzione.

I lavoratori, i quali abbiano la possibilità economica di fruire dei contributi dello Stato, trovano le leggi e i fondi già predisposti per costruzione di case popolari. La categoria in questione, invece, non potrebbe mai godere delle condizioni benefiche previste, perchè manca appunto dell'elemento principale che la possa avviare alla soluzione del problema.

Secondo l'onorevole Majorana, però, qualora venissero aprioristicamente escluse anche le altre categorie si verrebbe a costituire un ente il quale, ad un certo momento, pur avendo una disponibilità di mezzi ed una potenzialità ad operare, non troverà i destinatari, verso i quali intervenire, poichè avrà esauriti i fini per i quali è stato creato.

MAJORANA nega di avere espresso questo parere.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda che l'onorevole Majorana gli ha chiesto quali provvedimenti potrebbe adottare il Governo, ove si dovesse procedere ad un'ulteriore assegnazione di fondi in favore dell'Ente. In tal caso, poichè i sei miliardi sono stanziati in quattro esercizi, soltanto al loro esaurimento, quando cioè bisognerà provvedere con una nuova legge ad una ulteriore erogazione e quando si avrà la convinzione di avere almeno affrontato il problema radicale dei cosiddetti paria della classe lavoratrice, potrebbe venire presa in considerazione l'opportunità di estendere i benefici a tutti gli altri settori. Attualmente, si potrebbe incorrere nel pericolo di guardare troppo lontano e di disperdere, così, il carattere funzionale che si vuole dare al provvedimento.

MAJORANA ha l'impressione che il suo pensiero non sia stato interpretato esattamente; desidera, quindi, dare un chiarimento prima che le Commissioni esprimano il loro parere. Tiene a precisare che non ha affatto prospettato il concetto che, attraverso l'erogazione dei sei miliardi, si possa risolvere il problema dei paria della Sicilia; anzi, appunto perchè è convinto del contrario ha avanzato la sua proposta. Se, infatti, con i sei miliardi, che dovrebbero servire alla costruzione delle case popolari, si desse un notevole aiuto ai ceti medi, esso non potrebbe che riflettersi anche sui paria; non ci si deve illudere che questa legge possa favorire la totalità dei 350 mila disoccupati della Sicilia.

Lo Stato ha favorito l'edilizia popolare, concedendo un contributo, a fondo perduto, del 50% nella costruzione, e garantendo il restan-

te 50% attraverso la compartecipazione al pagamento degli interessi per 25 anni.

Orbene, in precedenza, lo Stato aveva corrisposto soltanto questa compartecipazione, ed è già noto come, attraverso una legge che sta per essere posta in esame al Parlamento nazionale, si tenda a restaurare nuovamente la antica legislazione, con la quale non si concedono contributi a fondo perduto, ma soltanto contributi sul pagamento degli interessi; per cui la somma di 6 miliardi non è trascurabile, ma al contrario di fondamentale entità.

Queste sono le ragioni per le quali consiglia che il suo emendamento venga dall'Assemblea accolto ed approvato.

FRANCHINA, *relatore*, rileva che, a parte la conclusione alla quale si può pervenire leggendo l'emendamento, il pensiero dell'onorevole Majorana può restringersi alla opinione, secondo la quale, poichè i sei miliardi che dovrebbero, d'altronde, costituire l'unico stanziamento dell'Assemblea regionale, durante il corso della sua esistenza, non sono sufficienti a risolvere il problema dei manovali, sarebbe consigliabile devolverli ad un'altra categoria.

Le conclusioni alle quali si perviene con questo ordine di idee pongono dei dubbi sulla serietà di chi le propone.

In altri termini, qualora questo principio dovesse venire accolto, colui il quale possedga un reddito, anche di milioni, purchè non di natura immobiliare, e sia soggetto ad un imponibile inferiore alle 500 lire, acquisterebbe il diritto di avere costruita la casa d'abitazione.

Vuole ricordare che l'onorevole Majorana, il quale fa parte della 5ª commissione, non ha sollevato in questa sede alcuna obiezione a che venissero adottate a favore del lavoratore salariato quelle provvidenze speciali che vengono richieste dalla sua condizione veramente umile e precaria, e vuole ripetergli, conformemente a quanto ebbe occasione di dirgli in sede di discussione generale, che per i ceti medi esistono gli ulteriori provvedimenti legislativi, lo Istituto per le case popolari, e le cooperative edilizie. Appare, quindi, molto strano che, di fronte alla chiara insufficienza proclamata dal Governo, dalle Commissioni, e dallo stesso onorevole Majorana, di risolvere il problema di questa estesissima categoria, che non può avere una posizione non di privilegio, ma di parità, rispetto agli altri lavoratori, si voglia introdurre un emendamento che allarghi la cerchia di coloro che debbano usufruire della legge.

Per queste ragioni, le commissioni riunite chiedono che venga respinto l'emendamento dell'onorevole Majorana.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Majorana, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(E' respinto)

Pone in discussione gli emendamenti formali presentati dall'onorevole Napoli.

FRANCHINA, *relatore*, è favorevole al primo.

SAPIENZA GIUSEPPE propone di rinviare le correzioni di forma ad una commissione incaricata della revisione.

FRANCHINA, *relatore*, si oppone, perchè tale provvedimento non ha precedenti parlamentari.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, dichiara che le Commissioni respingono l'emendamento. (*commenti - discussioni nell'aula ed al banco del Governo*)

PRESIDENTE, uditi i contrastanti pareri, mette ai voti il primo comma dell'articolo 3, nella dizione originale, aggiungendo soltanto per ragioni di forma, la parola « lavoratori », prima della parola: « manuali. »

(E' approvato)

Comunica che l'onorevole Giganti Ines ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« In tali categorie sono compresi i pescatori. »

GIGANTI INES ne dà ragione, sottolineando la necessità di includere nelle categorie più diseredate della classe lavoratrice, che dovrebbero usufruire dei benefici prospettati, anche i pescatori, data la precarietà delle loro condizioni. Il Governo e le Commissioni non hanno ritenuto di includere la categoria fra quelle beneficiarie, pur sottintendendo questa inclusione; desidererebbe, quindi, che questo privilegio venga stabilito in maniera chiara ed inequivocabile, perchè il futuro interprete della legge potrebbe, in avvenire, attenersi ad una interpretazione letterale e cavillosa.

Sono note a tutti le condizioni d'abitazione di questi lavoratori, che vivono in una forma di ripugnante promiscuità, in cui di umano vi sono soltanto due mali implacabili e mortali: il tracoma e la tubercolosi.

E' giusto, quindi, per maggiore chiarezza, dimostrare una benevola comprensione anche verso questa parte di lavoratori siciliani, che, nell'ambito dell'autonomia, possono divenire una forza viva ed operante di energia per la Regione.

Ognuno si rende conto che l'industria della pesca può rappresentare, se opportunamente valorizzata, una delle fonti di vita dell'Isola; che vengano, quindi, valorizzate queste categorie con le provvidenze che sono necessarie.

LUNA concorda, in linea di massima, con la proposta dell'onorevole Giganti; occorre precisare, però che non tutti i pescatori svolgono sulle barche la loro attività lavorativa.

Avanza, quindi, la proposta formale che, appunto per questa ragione, si proceda all'inclusione della categoria fra quelle beneficate.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Castiglione ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo a quello dell'onorevole Giganti: « ed i lavoratori del mare. »

CUFFARO non sarebbe contrario alla proposta dell'onorevole Giganti, considerata in astratto: in realtà, qualora venisse accettato il criterio, si dovrebbe ricorrere alla specificazione di tutte le categorie. Ed allora, onde procedere ad una sanatoria, sarebbe del parere di generalizzare il provvedimento, estendendolo ai lavoratori, di qualunque categoria essi siano.

FRANCHINA, *relatore*, fa osservare che questa proposta era già stata avanzata dall'onorevole Majorana.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda che, per quanto si riferisce ai lavoratori manuali della pesca, il Governo e le Commissioni convennero pienamente di includere la categoria, ed in primissimo posto, fra quelle che avrebbero dovuto beneficiare della nuova legge; è però necessario precisare la fonte di lavoro della gente cosiddetta di mare: cioè: se quello svolto sia un lavoro strettamente manuale, ovvero uno di altro genere, che potrebbe costituire anche un privilegio sociale. Infatti, non tutti gli interessati all'industria della pesca sono dei lavoratori manuali e bisognevoli; molti di essi, al contrario, possono anche avere delle disponibilità di denaro abbastanza rilevanti. E' questa la ragione per la quale si insiste nel voler distinguere; la dizione generica di « pescatori » potrebbe far sorgere il dubbio che fra costoro debbano venire compresi anche i proprietari delle barche.

Insiste, quindi, per il mantenimento del testo originario.

MAROTTA desidera sapere se gli artigiani bisognevoli entrino a far parte dei beneficiandi.

FRANCHINA, *relatore*, risponde negativamente.

ALESSI, *Presidente della Regione*, proseguendo, rileva che si potrebbe osservare, a favore della tesi dell'onorevole Giganti, che non tutti i lavoratori manuali della pesca ricevono lo stesso regime di controprestazione, nel senso che molti di essi hanno come salario un'aliquota del pescato.

Potrebbe, quindi, sorgere una questione giuridica; cioè, se anche il lavoratore, che non riceve salario pecunario, debba ritenersi compreso fra coloro che godranno della nuova legge.

Non possono, però, sorgere equivoci, qualora venga chiarito espressamente che va inteso come salario qualsiasi forma di corresponsione, sia in denaro che in prodotti naturali.

VACCARA desidera far presente che tutti i pescatori siciliani lavorano in compartecipazione e non percepiscono un salario pecunario.

BONFIGLIO ribatte che ciò è ben lungi dal costituire la generalità dei casi, ma rappresenta l'eccezione.

GIGANTI INES si dichiara soddisfatta, in seguito alle affermazioni del Presidente della Regione; desidera, però, che esse vengano incluse nel processo verbale. Ritira, quindi, lo emendamento presentato.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Napoli, sostitutivo del secondo e terzo comma.
(E' approvato)

Mette ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, così modificato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 4:

« Le case sono costruite su aree comunali che devono essere cedute gratuitamente dai Comuni su richiesta dell'Ente, nella estensione ed ubicazione che saranno concordate.

Ove i Comuni non dispongano di aree, o quelle di cui dispongono non siano concordemente ritenute idonee dal Comune e dall'Ente, il Comune provvede su richiesta dell'Ente alla espropriazione di aree con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 8 febbraio 1923, n. 422.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, numero 2559. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « su aree comunali » le altre: « su aree di proprietà comunale. »

PELLEGRINO, *Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale*, dichiara di far suo l'emendamento, in assenza dell'onorevole Napoli.

FRANCHINA, *relatore*, osserva che l'emen-

damento è superfluo. Chiarisce, quindi, che le Commissioni riunite intendono far sì che le aree vengano concesse gratuitamente all'Ente, il quale si potrà anche avvalere della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, assumendosi l'onere della corresponsione della relativa indennità al proprietario.

ALESSI, *Presidente della Regione*, suggerisce di sopprimere la parola « comunale », perchè bisogna stabilire soltanto che i comuni devono fornire gratuitamente le aree.

CALTABIANO fa notare che, in tal modo, verrebbe mortificata la vita dei comuni, perchè, su iniziativa dell'Ente, questi dovrebbero cedere le aree, dato che la semplice approvazione del progetto tecnico avrebbe valore di dichiarazione di pubblica utilità. Non può permettere che vengano fatte tali manomissioni. L'espropriazione dovrebbe essere stabilita dal Governo regionale, perchè i comuni sono organi sussidiari dello Stato. Propone, quindi, che l'articolo venga rinviato alla Commissione per essere rielaborato.

GERMANA' non condivide l'allarme manifestato dall'onorevole Caltabiano e ritiene, anzi, che la disposizione in argomento serva a rendere molto più sollecita la procedura prevista dalle leggi speciali che sono richiamate nel testo legislativo in esame.

Osserva, però, che, se l'Ente venisse lasciato arbitro di ubicare le case ove lo ritenesse opportuno, l'urbanistica non dipenderebbe più dal comune.

Propone, pertanto, il seguente emendamento: *sopprimere, nel secondo comma le seguenti parole: « o quelle di cui dispongono non siano concordemente ritenute idonee dal Comune o dall'Ente. »*

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« L'ente, ove i comuni non ne dispongano ovvero non ritenga idonee quelle di cui dispongano, provvederà a richiedere l'espropriazione di aree secondo le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 8 febbraio 1923, n. 422. »

CACOPARDO ritiene che le osservazioni fatte dall'onorevole Caltabiano debbano essere attentamente vagliate. L'inclinazione a costituire nuovi enti, infatti, intralcia effettivamente la vita amministrativa, perchè, fra l'altro, avvengono sostituzioni dirette o indirette non soltanto rispetto all'autorità ed ai compiti dei comuni, ma anche a quelli degli Assessori regionali. Stima, pertanto, che la Commissione debba rivedere con molta ponderatezza la que-

stione, perchè il desiderio di formulare al più presto la legge non deve far sì che vengano scelti mezzi che possano causare danni non indifferenti ai principi dell'organizzazione della Regione.

CASTROGIOVANNI, *Presidente delle Commissioni riunite*, fa rilevare che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Caltabiano e Germana sono già state attentamente vagliate dalle Commissioni riunite. Queste hanno però, stimato — in modo analogo a quanto ha fatto il Governo nel suo progetto — che anche i comuni debbano sopportare uno sforzo minimo perchè, in definitiva, si giovano delle opere compiute. L'articolo 8, infatti, dispone che la gestione degli alloggi è affidata proprio alla amministrazione comunale, quando non ve ne sia una dell'Ente; e, tenendo presente anche l'articolo 5, si deve convenire che ai comuni, in tale settore, non può esser data, in alcun modo, una più ampia potestà.

MAJORANA ritiene che la formulazione del primo comma non sia felice, perchè il comune, al fine di provvedere all'espropriazione, dovrebbe rivolgersi al Prefetto, il quale, in definitiva, deciderebbe secondo la legge citata. Fa quindi notare che, mediante l'emendamento da lui presentato, la spesa necessaria all'espropriazione non dovrebbe essere addebitata ai comuni.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa notare all'onorevole Caltabiano che le osservazioni da lui fatte possono, in realtà, essere definite paradossali, perchè, ove si esamini la norma nella sua concretezza e nel suo spirito, si può rilevare che le preoccupazioni che l'hanno mosso possono essere facilmente superate. La stessa dizione della disposizione deve, infatti, intendersi nel senso che il Comune può procedere su richiesta dell'Ente alla espropriazione delle aree. Pertanto, essendo stabilita una facoltà e non una costrizione, non può dirsi che il Comune diventi un organo esecutivo di un ente amministrativo, quale quello per le case dei lavoratori. Trattandosi, poi, della costruzione di case che saranno utili non soltanto all'Ente, ma anche al Comune — il quale rappresenta i lavoratori che saranno beneficiati — quest'ultimo, a suo avviso, deve pagare le aree e partecipare agli apporti.

ALESSI, *Presidente della Regione*, aggiunge che, ove ciò non avvenisse, con i 6 miliardi messi a disposizione, si potrebbero fabbricare ben poche case.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, proseguendo, fa notare all'onorevole Caltabiano che la questione viene anche

chiarita all'articolo 8, dove è detto che l'Ente costruirà d'intesa con il Comune. In tal modo, quest'ultimo non sarà soltanto gestore, ma anche compartecipe della proprietà delle case costruite. Lo spirito dell'articolo 4, pertanto, è ben diverso dall'interpretazione datane dall'onorevole Caltabiano, il quale, se crede, che la dizione possa essere perfezionata, può presentare un emendamento che sarà accolto con piacere dal Governo, perchè questo intende valorizzare l'autonomia dei comuni, attraverso una attività per cui il Comune stesso viene a costituire un elemento responsabile di decisione.

Concludendo, fa notare che, a suo avviso, la parola « provvede » può essere sostituita dalle parole: « può provvedere. »

PRESIDENTE osserva che bisogna chiarire se i comuni sono obbligati o meno a cedere i terreni.

FRANCHINA, *relatore*, riferendosi alle osservazioni fatte dall'onorevole Caltabiano, ricorda che la legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno consente che un privato possa chiedere al prefetto l'espropriazione per pubblica utilità al fine di ampliare o costruire un opificio. Se, pertanto, l'espropriazione è prevista per un'iniziativa che, pur avendo un interesse collettivo, si risolve in un prevalente interesse privato, a maggior ragione deve essere stabilita in favore di una iniziativa che porta alla risoluzione di un problema di così vasta portata, quale quello concernente le case per i lavoratori.

In ordine alle inframettanze o alle pretese umiliazioni dell'ente comunale rispetto a quello per le case ai lavoratori fa notare che l'articolo 4 prevede un concorso fra i due enti e che la formazione proposta non può essere interpretata come lesiva delle prerogative del Comune, perchè stabilisce che questo procede alle espropriazioni ciò che consiste in un'assegnazione di compiti e non in un comando che dovrebbe ricevere dall'Ente.

D'altro canto, tenendo presente che i comuni hanno interesse ad aver costruite le case per i lavoratori e che ciò, praticamente, non avverrà che dietro interessamento dei comuni stessi, bisogna ammettere che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Caltabiano sono eccessive.

Ciò premesso, dichiara che, comunque, le Commissioni riunite non hanno nulla in contrario alla proposta fatta dall'onorevole Restivo perchè, sostanzialmente, non muta lo spirito della legge.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa notare che la parola « provvede », sta a significare che il comune è l'organo che provvede.

GERMANA' associandosi alla proposta dello onorevole Restivo, ritira l'emendamento proposto.

MAJORANA ritira l'emendamento presentato, non ritenendolo più necessario in seguito ai chiarimenti che sono stati forniti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20,20)

NAPOLI dà ragione del suo emendamento al primo comma, facendo notare che bisogna chiarire — al fine di evitare che possano crearsi dei fatti personali nei piccoli comuni — che, prima di espropriare aree appartenenti a privati devono essere, utilizzate quelle appartenenti ai comuni.

Ciò, d'altro canto, risulta dal secondo comma, perchè è detto: « Ove i comuni non dispongano di aree. »

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, osserva che l'onorevole Alessi ha proposto di sopprimere la parola « comunale », perchè la ritiene pleonastica. E' chiaro, infatti, che, allorché vien detto che le aree devono essere cedute dai comuni su richiesta dell'Ente, queste devono essere di proprietà comunale.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti il primo comma dello articolo 4, così modificato.

(E' approvato)

Passando al secondo comma, fa notare che, mentre all'inizio è detto: « Ove i Comuni », al plurale, in seguito è detto: « il Comune provvede », al singolare.

NAPOLI suggerisce di sostituire, alle parole: « il Comune provvede su richiesta dello Ente alla espropriazione », le altre « si provvede all'espropriazione ».

FRANCHINA, *relatore*, obietta che la dizione proposta non è chiara, perchè non indica quale dei due enti debba provvedere all'espropriazione.

ROMANO GIUSEPPE chiede che venga chiarito se l'espropriazione debba essere effettuata dal Comune o dall'Ente.

NAPOLI osserva che secondo quanto è sancito nella legge del 1865, l'ente non può farlo.

ROMANO GIUSEPPE replica che, secondo tale legge, anche un privato può chiedere la espropriazione, quando si tratti di effettuare un'opera di interesse pubblico.

Osserva, poi, che, ove il Comune dovesse

provvedere alla espropriazione, dovrebbe, naturalmente, depositare la somma necessaria e, quindi, trasferire l'area della proprietà espropriata all'Ente. Tanto varrebbe, pertanto, che l'espropriazione fosse fatta dall'Ente stesso, anche perchè il Comune verrebbe ad essere proprietario delle case, ove queste venissero costruite sulle aree da lui espropriate, mentre si vuole che appartengano all'Ente.

Stima, pertanto, che su tale punto sia necessario un chiarimento.

AUSIELLO, ritiene indubbiamente esatta la osservazione dell'onorevole Romano, nel senso che non vi sia alcun ostacolo a che il soggetto promotore della espropriazione sia l'Ente, e non il Comune; infatti, ai sensi della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, lo Ente avrebbe facoltà di espropriazione. Osserva, però, che il problema è ben diverso; è problema di sostanza, non di forma, poichè è necessario stabilire se il pagamento delle indennità di espropriazione dovrà gravare sul Comune o sull'Ente.

Secondo lo spirito della legge, è la Regione che provvede, con il suo contributo finanziario, alla costruzione degli stabili; ma i Comuni sono chiamati a collaborare a quest'opera di interesse pubblico, apprestando le aree fabbricabili, se esse sono di loro proprietà, ovvero espropriandole, se non ne sono in possesso. I Comuni debbono, quindi, farsi promotori dell'espropriazione delle aree, debbono pagarne il prezzo relativo e debbono cederle gratuitamente — così come è stabilito nella legge — all'Ente.

Ritiene, comunque, che sia conveniente mantenere l'articolo nel testo che è stato proposto dalle Commissioni riunite.

ROMANO GIUSEPPE vuole chiarire il suo pensiero. Non ha mancato di porsi il problema che l'onorevole Ausiello ha prospettato.

Non è del parere che il Comune debba essere obbligato a pagare le indennità di espropriazione, qualora le aree da espropriare, e sulle quali dovranno sorgere le case di abitazione, non siano di sua proprietà.

Non condivide questo parere, perchè, ove prevalesse quest'ordine di idee, qualunque Comune — ed in special modo i più piccoli — potrebbe non trovarsi in grado di pagare le indennità, specie in considerazione degli alti prezzi attuali delle aree fabbricabili. Inoltre, potrebbero esserci dei comuni che non vogliano la costruzione delle nuove abitazioni perchè non ne hanno bisogno.

ALESSI, *Presidente della Regione*, fa osservare che, se un comune non avrà bisogno di case, non ne richiederà la costruzione.

ROMANO GIUSEPPE replica che, secondo la dizione dell'articolo in esame, qualora l'Ente ritenesse di far sorgere delle case in un determinato comune, quest'ultimo dovrebbe acconsentirvi in ogni caso.

ALESSI, *Presidente della Regione*, non condivide questo parere, poichè il comune non potrebbe ricevere ordini dall'Ente.

ROMANO GIUSEPPE è, comunque, del parere che le indennità di espropriazione debbano gravare sull'Ente, poichè è quest'ultimo che è incaricato della costruzione delle case d'abitazione.

NAPOLI rivolge le sue poche osservazioni in particolar modo all'onorevole Romano Giuseppe, per ricordargli che le Commissioni riunite si sono occupate moltissimo di questo problema.

Esse, in primo luogo, hanno pensato che è bene che i comuni contribuiscano a questa opera di alto valore sociale, apprestando le aree fabbricabili; in secondo luogo, i tecnici, fra i quali l'Ingenere capo del genio civile, hanno rilevato che quello delle aree non costituisce un problema, perchè i comuni non posseggono aree nelle grandi città.

MAJORANA non condivide quest'affermazione.

NAPOLI, proseguendo, ricorda che, in terzo luogo, i componenti delle Commissioni riunite, ritenendo di operare per il meglio, si sono trovati d'accordo nell'affermare che, qualora si procedesse all'acquisto delle aree mediante l'impiego dei sei miliardi non sarebbe più possibile procedere alla costruzione degli stabili.

Fa presente, inoltre, che il secondo comma dell'articolo 4 è perfettamente in armonia con il testo proposto dal Governo, secondo il quale le aree debbono essere cedute gratuitamente dai comuni.

ROMANO GIUSEPPE fa osservare che questo principio sarebbe applicabile, qualora i Comuni possedessero le aree.

NAPOLI ribatte che, se i comuni posseggono le aree, essi, cedendole all'Ente, vengono a perdere un patrimonio; sarebbe, quindi, più conveniente per i comuni, dato il modico prezzo di esproprio, che essi non le posseggano.

Rileva, comunque, che il concetto delle Commissioni riunite era, indubbiamente, quello di far gravare l'onere delle aree sui comuni, allo scopo di poter ottenere la costruzione di un maggior numero di case.

Concludendo, fa notare che s'impone una decisione: se l'Assemblea ritiene di adottare un criterio diverso, di far costruire, cioè, me-

no case, e di non far gravare l'onere delle aree sui comuni, potrà dirlo in modo diverso; comunque, il problema delle aree, a suo parere non esiste.

MAROTTA si è chiesto, seguendo la discussione, quale è, in realtà, il motivo del dissenso che è venuto ad originarsi.

Lo spirito della legge, che l'Assemblea sta per votare, ha, come scopo, la costruzione di case per lavoratori siciliani.

Per ottenere concreti risultati, però, questo deve essere fatto sul serio. E' del parere, quindi, che i comuni debbano anch'essi sopportare un onere, debbano contribuire a questa iniziativa. Per queste ragioni, tutte le sottigliezze, tutte le preoccupazioni avanzate, gli sembrano fuori luogo.

I comuni potrebbero fare a meno di sostenere molte spese, che si potrebbero considerare voluttuarie, e pensare a costruire — cosa, questa, ben più importante — delle case d'abitazione per i lavoratori. Con la costruzione di case di due o tre vani, si intende andare incontro ai meno abbienti, a coloro che hanno veramente bisogno.

Se i comuni posseggono delle aree e vogliono cederle gratuitamente, lo facciano pure; se, invece, non le posseggono, contribuiscano a quanto fa la Regione e diano una prova tangibile di solidarietà.

ALESSI, *Presidente della Regione*, obietta che i comuni contribuiscono continuamente; hanno già proceduto a delle espropriazioni ed hanno tracciato delle strade.

MAROTTA, rispondendo alla obiezione, secondo la quale vi sono comuni che non vogliono la costruzione di case perchè non ne hanno l'esigenza, osserva che in questi comuni le case non saranno costruite. Ma, se vi sono cittadini che hanno bisogno di alloggiare e che premono sul comune perchè queste case sorgano, in tal caso il comune è tenuto a concedere gratuitamente le aree, se le possiede, o, in caso contrario, ad espropriarle, ad un prezzo vile, in base alla legge del 25 giugno 1865, numero 2359.

Piuttosto, desidererebbe — è un suo parere che può anche essere condiviso da altri colleghi — che la dizione dell'articolo 4 non desse luogo a dubbi e che in essa venisse espressamente stabilito che, in caso di espropriazione di aree da parte dei comuni, l'onere delle indennità da corrispondere debba gravare su questi ultimi; gli sembra, infatti, che la dizione attuale dell'articolo potrebbe dar luogo ad equivoci o far sorgere delle discussioni.

Desidera, dunque — e si rivolge alle Commissioni riunite — che questo concetto preciso

e tassativo venga stabilito inequivocabilmente, e che si proceda ad inserire, nel testo dello articolo, una dizione che assoddi questa esigenza.

D'altro canto, rileva che i comuni trarrebbero, dall'applicazione di questa legge, un vantaggio notevole, perchè non verrebbero più assillati da coloro che oggi esercitano pressioni per ottenere un alloggio.

Infatti, nel momento attuale, molti senza tetto sono ricoverati in alberghi, ed è l'Ente comunale di assistenza che sostiene le spese; altri senza tetto sono alloggiati in edifici scolastici, con grave danno per il comune.

Prega, pertanto, l'Assemblea di voler tenere presente queste sue modeste osservazioni, e fa voti perchè in questo articolo venga inserita una dizione più chiara.

PRESIDENTE suggerisce, interpretando il pensiero dell'onorevole Marotta, che venga incisa, nel secondo comma, la dizione: « Provvederà a sue spese, su richiesta dell'Ente », dizione che, evidentemente, ha come soggetto grammaticale il Comune.

FRANCHINA, *relatore*, insiste, a nome delle Commissioni riunite, nel testo presentato, perchè ritiene che su esso non possano sorgere dubbi.

MAROTTA obietta che il dubbio è già sorto.

FRANCHINA, *relatore*, ribatte che, qualora si intenda ricorrere ad interpretazioni cavillose, il dubbio potrebbe sorgere anche se venisse adottata una formulazione più chiara.

Ricorda che, ai fini di non intaccare minimamente le somme stanziare per la costruzione delle case d'abitazione, pur sottoponendo ad oneri economici gli enti comunali, che non potrebbero in verità subire falcidie, si è rinunciato perfino, ai fini morali, a quella metà di spesa delle aree, che avrebbe dovuto pagare lo Stato; si è fatto questo, onde affermare che il comune deve fornire le aree in qualsiasi caso, ed è questo un contributo di carattere etico, appunto perchè il comune è il più diretto interessato nella costruzione degli stabili.

La premessa principale è appunto costituita dalla gratuità della cessione delle aree.

MAROTTA insiste perchè venga adottata una dizione più chiara.

NAPOLI rileva che la questione, puramente giuridica, riguarda gli inconvenienti che potrebbero sorgere da una dizione infelice dell'articolo.

Indubbiamente, le Commissioni riunite — come ha perfettamente spiegato il relatore onorevole Franchina — poichè nel primo comma dell'articolo era sancito il carattere di gra-

tuila cessione delle aree fabbricabili, da parte dei comuni, all'Ente, avevano ritenuto che questo carattere di gratuità dovesse ritenersi esteso anche a quanto è disposto nel secondo comma, nel quale è prevista l'ipotesi che un comune non possieda aree fabbricabili e debba espropriarle. In questo comma è suggerito il modo di provvedere, ma l'obbligo alla cessione gratuita persiste pienamente.

Poichè, però, queste case possono essere concesse in locazione, ovvero con patto di futura vendita o di riscatto, può accadere che venga data all'Ente una casa, costruita con mezzi forniti dall'Ente, su un terreno di proprietà del comune.

Per evitare, quindi, che sorga confusione giuridica, è necessario specificare che i comuni hanno l'obbligo di espropriare le aree e di cederle all'Ente. Questa specificazione è data dalla frase del primo comma: « cede gratuitamente »; essa si riferisce al Comune e serve a risolvere ogni eventuale controversia. Comunque, allo scopo di precisare ulteriormente, presenta il seguente emendamento:

aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « su richiesta dell'Ente », le altre: « ed a proprie spese ».

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento a Napoli.

(E' approvato)

Mette, quindi, ai voti il secondo comma dell'articolo 4 così modificato.

(E' approvato)

MAJORANA non comprende a quale organo sia devoluta l'approvazione dei progetti tecnici, di cui al terzo comma; si potrebbe pensare, infatti, che essa sia di competenza del Governo centrale.

NAPOLI non condivide questo parere.

MAJORANA replica che il disegno di legge in discussione è stato impiantato in modo tale da ottenere una sovvenzione dello Stato; bisognerebbe, quindi, sottoporsi al testo unico per l'edizione popolare. Ricorda che, in ordine a questa questione ha presentato un'emendamento all'articolo 5. Avanza, quindi, fin da ora, le sue obiezioni e si riserva di illustrare l'emendamento presentato, allorchè verrà in discussione l'articolo 5.

FRANCHINA, *relatore*, chiarisce che la dizione del terzo comma dell'articolo 5 è stata adottata tenendo presente l'interesse dello Stato ad avere organi propri di controllo dato il contributo del 50 per cento, dallo stesso concesso.

Si era pensato, in un primo tempo, di spe-

cificare quali dovessero essere gli organi tecnici competenti; questo, però, avrebbe potuto indurre il Governo centrale a negare il suo contributo, nel timore di non essere garantito sufficientemente. Le Commissioni riunite si sono quindi limitate ad affermare che il controllo deve avere luogo secondo le forme previste dalla legge e deve essere esercitato dagli organi regionali e nazionali competenti.

Propone, pertanto, che venga approvato il testo delle Commissioni, perchè, a suo avviso, ogni specificazione potrebbe provocare gravi inconvenienti.

Esclude, peraltro, che quanto è disposto dall'articolo 5 possa avere punti di contatto con la questione che è stata discussa e che si riferisce all'articolo 4.

ROMANO GIUSEPPE suggerisce di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4, ritenendolo superfluo, poichè il comune dovrà precedere alla espropriazione delle aree e dovrà quindi svolgere tutte le pratiche necessarie, tra cui la presentazione dei progetti.

FRANCHINA, *relatore*, obietta che i progetti, in materia di edilizia popolare, debbono essere presentati dall'ente costruttore.

ROMANO GIUSEPPE si richiama alla legge 25 giugno 1865. I progetti, approvati in seguito dal Genio civile, devono essere elaborati dall'Ente che procede all'espropriazione delle aree. Se l'Ente per le case dei lavoratori dovrà elaborare i progetti, non comprende in quel modo il comune li possa presentare come propri, allorquando dovrà procedere all'espropriazione delle aree.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la Regione ha competenza esclusiva. Se, quindi, dovesse presentarsi l'ipotesi di procedere ad una innovazione giuridica, in considerazione dell'urgenza legislativa, connessa al disegno di legge in discussione, l'Assemblea potrebbe benissimo farlo perchè ne sarebbe competente. *(Commenti)*

ROMANO GIUSEPPE dichiara che si asterrà dal votare il terzo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE pone ai voti il terzo comma dell'articolo 4.

(E' approvato)

Mette, quindi, ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 5:

« Gli alloggi sono composti di due o tre va-

ni oltre gli accessori secondo progetti che devono in ogni caso comprendere un bagno a vasca con doccia ed essere provvisti di impianto idrico.

I progetti e gli alloggi devono in ogni caso corrispondere alle norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene ed ai piani regolatori vigenti ed essere approvati dalle Autorità comunali competenti per territorio.»

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire, nel secondo comma, alle parole: « in ogni caso » la parola: « inoltre ».

Comunica, altresì, che l'onorevole Majorana ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« L'Ente provvederà alla costruzione degli alloggi mediante appalti sulla base dei progetti, preventivamente approvati dall'Assessore ai lavori pubblici.

I progetti e gli alloggi devono soddisfare alle norme stabilite nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonché alle norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene e dei piani regolatori vigenti, ed essere approvati dalle Autorità comunali competenti per territorio.»

CUFFARO è del parere che allo scopo di eliminare la promiscuità nelle famiglie, non sia conveniente prestabilire che le nuove case per i lavoratori dovranno essere costituite da due vani, e consiglia che esse siano composte almeno da tre vani.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rileva che, effettivamente, le condizioni ambientali di alcuni strati della popolazione sono molto gravi.

MAJORANA, illustrando l'emendamento presentato, precisa che questo emendamento ha soprattutto l'intento di eliminare quella parte del testo elaborato dalla Commissione, nel quale si fa riferimento al numero dei vani delle nuove case da costruire; se, infatti, si ha veramente l'intenzione di costruire delle abitazioni che soddisfino, — come ha già detto il Presidente della Regione, onorevole Alessi, ottenendo l'unanime consenso di tutti i settori — le esigenze di queste disagiate famiglie, di questi paria della società, lo stabilire una limitazione del numero dei vani, anziché soddisfare gli interessi della categoria interessata, metterebbe le famiglie più numerose nella condizione di dover vendere la casa concessa, subito dopo averne preso possesso.

Esiste, d'altro canto, una lunga esperienza in materia di edilizia popolare. Le varie leggi, relative a questo settore, hanno stabilito di portare ad un massimo di cinque il numero dei vani che dovrebbero costituire questo tipo di case popolari. La legge del 17 aprile 1948 sta-

bilisce anche l'estensione della superficie sulla quale dovrebbero nascere le nuove case.

Il richiamo, dunque, alle norme già stabilite nella legislazione nazionale, comporterebbe il superamento di tutte le questioni, fra le quali, quelle degli impianti igienici, che sono state trattate dalle Commissioni riunite, durante l'esame del progetto di legge.

E' quindi pienamente convinto che l'articolo sostitutivo da lui presentato possa incontrare l'unanime approvazione della Assemblea.

CALTABIANO chiede alle Commissioni riunite di precisare in qual modo dovrebbero essere disimpegnati, nelle nuove costruzioni, gli appartamenti « composti di due o tre vani ». Secondo il concetto, che ha già manifestato il Presidente della Regione, in alcune interviste concesse alla stampa, questi alloggi dovrebbero avere un carattere di estrema semplicità, di elementarità costruttiva; in essi dovrebbero alloggiare famiglie di operai, le quali, senza trasformare le loro abituali condizioni di vita, abbiano la possibilità di abitare in un ambiente sano, ben aerato, ben soleggiato e ben pulito. Chiede, quindi, se sia intenzione che gli alloggi di questo tipo, destinati alle famiglie operaie, vengano costruiti come case di piano terreno, con accessori di cortile, di cortiletto ed eventualmente di ballatoio, ovvero vengano raggruppati in edifici composti di vari piani.

Poichè sono i comuni che hanno l'obbligo di cedere le aree fabbricabili, chiede alle Commissioni riunite se intendano che le case per i lavoratori vengano costruite a piano terreno. In tal caso, occuperebbero un'area maggiore di sei, sette, otto volte rispetto a quella occorrente per la costruzione di un edificio a tre piani che comprenda una diecina di alloggi.

Segnala, peraltro, l'opportunità che tali alloggi siano provvisti di cortile, onde non incorrere nello inconveniente verificatosi, allorché, una quindicina di anni or sono, si procedette, nel comune di Mascali, al rinnovamento edilizio di tutto il paese, onde soddisfare le esigenze di alloggio dei contadini, degli operai e degli artigiani. (*Commenti*)

In quella circostanza si dovettero poi intercludere le strade, specie quelle trasversali, per farne dei cortili.

A suo avviso, i due miliardi previsti per il primo esercizio, sarebbero sufficienti per la costruzione di 3.600 vani in case ad un solo piano.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che di questo sarà bene parlare in un secondo tempo.

CALTABIANO replica che si può, comun-

que, fare un primo preventivo con i due miliardi che sono già stati stanziati.

FRANCHINA, *relatore*, precisa che, secondo la legge in esame, i miliardi sono otto e non due; precisamente: due miliardi concessi dalla Regione, quattro dallo Stato e due dalle imprese bancarie.

CALTABIANO prospetta l'ipotesi che ottocento milioni, sui due miliardi del primo esercizio, vengano assegnati alla provincia di Palermo. Di questi, 400 dovrebbero essere assegnati al Comune capoluogo e 400 agli altri comuni della provincia; poichè ogni vano costa, in media, 400.000 lire, ad ognuno di questi ultimi verrebbero, quindi, assegnati in media, cinque o sei vani.

Sarà, dunque, opportuno stabilire se questi due o tre alloggi, che verranno concessi, dovranno essere indipendenti l'uno dall'altro e costruiti a piano terreno, ovvero raggruppati in un unico edificio.

Questa precisazione è molto importante, per quanto riguarda l'estensione delle aree fabbricabili e, conseguentemente, il prezzo unitario di ciascun alloggio.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rileva che le osservazioni dell'onorevole Caltabiano possono essere importanti per l'indirizzo costruttivo che viene consigliato; il logico sviluppo di esse, però, potrà aver luogo, non in una legge, ma nel suo regolamento, nel suo processo di attuazione.

Non ritiene conveniente, dunque, che si perda del tempo per stabilire se le abitazioni dovranno essere costruite tutte a piano terreno ovvero raggruppate in più piani.

L'onorevole Caltabiano sappia, però, che il Governo non intende che vengano costruiti dei grandi edifici, che non risponderebbero alle esigenze di aria e di luce che si impongono.

Non si potrà giungere alla costruzione di alloggi isolati, perchè il loro costo sarebbe eccessivo. Se questo fosse possibile, non si tarderebbe a farlo; oggi, purtroppo, non lo è.

Le nuove costruzioni dovranno avere, però, una certa ampiezza, dovranno, cioè, essere costruite su nuove strade. I progetti, secondo quanto è già stato detto, hanno previsto su quali aree dovranno sorgere gli edifici.

Convieni con l'onorevole Caltabiano nel riconoscere che in un progetto di legge di tale importanza non si possano considerare certi dettagli, quali per esempio quelli relativi agli impianti igienici.

Anche per altri motivi sarebbe pericoloso che le questioni di regolamentazione vengano espressamente indicate nella legge.

Ricorda in proposito all'Assemblea che è no-

to come rientri nel programma l'approvvigionare idricamente tutta la Regione, secondo un piano che prevede, in ogni esercizio finanziario dell'Assessorato per i lavori pubblici, lo stanziamento di una percentuale assai cospicua di fondi; quanto, cioè, sia necessario a consentire l'invio delle tubazioni da parte delle ditte che le costruiscono. Questo, però, non vuol dire che entro il 1948 o entro il 1949 tutti i Comuni abbiano disponibilità di acqua corrente.

Anche per quanto riguarda i servizi sanitari, è intenzione del Governo realizzare qualcosa di nuovo, di moderno. Sancirlo, però, espressamente nella legge, farne condizione essenziale, sarebbe, a suo avviso, pericoloso.

Presenta, quindi, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 5:

« Gli alloggi sono composti di due o tre vani oltre gli accessori, secondo progetti che devono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene ed i piani regolatori vigenti ed essere approvati dalle Autorità comunali competenti per territorio. »

Prega le Commissioni riunite — sebbene non ignori con quanta insistenza esse si siano soffermate su questo punto — di considerare la seconda parte del testo dell'articolo, da esse elaborato, come una vivissima raccomandazione, che dovrà essere eseguita per quanto sarà possibile; fa istanza, quindi, perchè questa parte non venga considerata come condizione essenziale, al fine di non compromettere l'azione sociale che è stata perseguita.

MAJORANA osserva che la seconda parte dell'articolo 5, nel testo elaborato dalle Commissioni riunite, è strettamente necessaria.

FRANCHINA, *relatore*, rileva che, in ordine alle modalità di attuazione, si potrà vedere, in seguito, quanto prescrive la legge nazionale, che contempla la concessione di un contributo del 50%.

Rassicura, inoltre, l'onorevole Caltabiano che le Commissioni sono disposte ad accogliere tutti gli emendamenti che possano tornare giovevoli alla migliore elaborazione della legge.

NAPOLI concorda pienamente con quanto ha affermato l'onorevole Franchina.

FRANCHINA, *relatore*, è sorpreso, però, del come si sia potuto accendere un dibattito così vivo sull'articolo 5.

Vuole ricordare al Governo, che fu il proponente di questa legge, che l'articolo 1 del testo da esso presentato faceva espressa menzione del tipo di alloggio che l'Ente avrebbe dovuto costruire; in quella sede era detto che tali alloggi sarebbero dovuti risultare di uno, due o tre va-

ni, oltre i locali accessori, secondo un progetto tipo.

Comunque, non è questa la ragione che dovrebbe vincolare l'Assemblea al testo elaborato dalle Commissioni. Vi è ben altro.

Non si deve dimenticare — come non lo ha dimenticato la Commissione elaborando il suo testo — che lo Stato qualifica e caratterizza la edilizia popolare e che stabilisce la struttura. Infatti, il capo secondo dell'articolo 40 del testo unico del 28 aprile 1930, n. 1165, stabilisce precise norme in ordine alle caratteristiche delle case popolari ed economiche, in ordine ai loro progetti ed alla vigilanza, nel corso della loro esecuzione.

Non dica l'onorevole Presidente della Regione che l'avere specificato quale debba essere la struttura dell'alloggio sia materia di regolamento, perchè la Commissione ha attinto ad una fonte che ha la sua ragione di essere. Le preoccupazioni circa il complesso edilizio sono materia di regolamento, ma non la struttura essenziale dell'edificio, dell'alloggio che deve sorgere: questa è materia legislativa.

Se così non fosse, questa materia verrebbe affidata al criterio, più che discrezionale, arbitrario dell'organo tecnico che dovrà eseguire i lavori; esso, infatti, potrebbe costruire, in un determinato comune, un alloggio che abbia determinati requisiti, che sia corredato da determinati accessori, e procedere, in altra parte, con criteri completamente differenti.

E' impossibile, a suo avviso, non tenere presenti quelle norme che stabiliscono le caratteristiche dell'edilizia popolare.

Ricorda che, in merito a questa materia, le Commissioni hanno previsto dei minimi e dei massimi.

Per quanto riguarda il minimo, esse hanno attinto ad altra legge dello Stato, la quale stabiliva che non può ritenersi funzionale un alloggio composto da un solo vano. Questa soluzione è stata scartata, perchè la Commissione ritiene che un alloggio, costituito da un solo vano, non corrisponde alle esigenze di una famiglia e la costringerebbe a vivere nella promiscuità.

ALESSI, *Presidente della Regione*, concorda su quest'ultimo punto.

FRANCHINA, *relatore*, prosegue, rilevando che, per quanto riguarda il massimo nell'edilizia popolare, in determinate condizioni, e per determinate esigenze, è prevista la costruzione di alloggi di quattro vani.

MAJORANA ricorda, in proposito, la legge dello Stato del 17 aprile 1948, n. 1029.

FRANCHINA, *relatore*, osserva che le questioni trattate non rientrano nella materia con-

templata da quella legge; vengono mantenute, è vero, le strutture e le caratteristiche dell'edilizia popolare, perchè si resta nei limiti dei tre vani; ma non viene considerato il caso tipico dell'abitazione di cinque vani, che — come diceva l'onorevole Cuffaro — si impone per le categorie più prolifiche dei lavoratori. Vi sono famiglie composte da dieci unità: per esse, tre ambienti non sono sufficienti.

Però, dato il carattere ultra popolare delle nuove abitazioni, queste dovranno differenziarsi dalle altre, sia pure popolari, indicate all'articolo 48 della legge citata dall'onorevole Majorana, di cui dà lettura.

Allorchè le Commissioni riunite hanno voluto stabilire, nell'articolo 5, che gli alloggi non possono essere costituiti da meno di due vani e da non più di tre, oltre gli accessori, e che devono essere corredati da un bagno a vasca con doccia, ed essere provvisti di impianto idrico, esse hanno ritenuto, sulla scorta di suggerimenti tecnici, di risolvere un problema di elementare umanità.

L'igiene è una cosa essenziale. Se si vuole togliere una categoria di paria dalle grotte, dove questa gente vive in condizioni belluine, e la si vuole portare in un ambiente che deve essere fornito di elementi che rispondano alle norme di igiene, è necessario studiare un sistema che permetta di compiere le operazioni indispensabili per l'igiene stessa.

Esiste un tipo di vasca: la cosiddetta vasca a sedere, che contiene gli elementi della maggiore economicità accoppiati al requisito di potere soddisfare l'igiene. Quando si è detto che gli alloggi dovevano essere provvisti di impianti idrici, non si è voluto stabilire che in ogni comune, nel quale sorgano le nuove case, dovrà esservi l'acquedotto. L'impianto idrico è costituito da un complesso di tubazioni, il quale può anche aspettare che si provveda alla costruzione dell'acquedotto; le nuove case, infatti, dovranno servire anche per l'avvenire.

PRESIDENTE invita l'oratore a concludere.

FRANCHINA, *relatore*, ritiene che le Commissioni abbiano il dovere, per non essere tacciate di rigidità preconstituita, di chiarire il proprio punto di vista. Se l'onorevole Presidente ritenesse che esse lo abbiano sufficientemente assolto e che l'Assemblea sia disposta ad approvare l'articolo 5 nel testo da esse elaborato, non avrebbe null'altro da aggiungere.

Sente, però, il dovere, in special modo allorchè dal banco del Governo viene avanzata una proposta che concorda con i desiderata dello onorevole Caltabiano — tendente, cioè, alla soppressione dell'articolo 5 — di dire all'Assemblea che la Commissione non può accettare le osservazioni dell'onorevole Caltabiano e

del Governo, perchè non ritiene che la materia trattata nell'articolo 5 sia materia di regolamentazione e che è opportuno stabilire previamente la struttura dell'impianto idrico.

E' dell'avviso che le preoccupazioni prospettate dall'onorevole Alessi non sussistano, perchè, in ordine alla costruzione degli impianti idrici, si potrà attendere che l'autonomia dia un giorno l'acqua potabile a tutti i comuni dell'Isola. (*Commenti*)

ALESSI, *Presidente della Regione*, chiede, allora, per quali ragioni non si stabilisca che le nuove case siano provviste anche di impianto del gas. (*Commenti*)

FRANCHINA, *relatore*, invita l'onorevole Alessi a non fare dell'ironia. Le Commissioni, evidentemente, non possono pensare ad includere una norma del genere, perchè non tutti i comuni sono provvisti di stabilimenti per la produzione di gas.

ALESSI, *Presidente della Regione*, replica che, allorché viene stabilito che i nuovi alloggi dovranno corrispondere alle norme per l'igiene, è chiaro che verrà compiuto il massimo sforzo perchè questo venga fatto; non crede, però, che sia conveniente procedere ad una elencazione dettagliata.

FRANCHINA, *relatore*, ribadisce che il problema delle necessità igieniche degli alloggi deve essere risolto definitivamente, sia pure entro certi limiti.

OMOBONO concorda con quanto ha affermato l'onorevole Franchina, perchè ritiene che la legge in discussione debba far sì che le nuove case siano tutte provviste di impianti igienici.

Il primo comma dell'articolo 5 provvede pienamente a che vengano rispettate queste esigenze.

E' dell'avviso, quindi, che l'Assemblea potrebbe sancire un principio di giustizia, specificando esattamente in qual modo dovranno essere costruiti i nuovi alloggi, poichè è indiscusso che essi dovranno essere corredati da quegli accessori, dei quali, finora, le case dei lavoratori sono state sfornite.

MAROTTA ritiene pericoloso perdersi in queste esemplificazioni, perchè, in tal caso, non bisognerà dimenticare nulla e sarà necessario procedere alla compilazione di un progetto vero e proprio.

Fare riferimento alla legislazione vigente, affermare che le nuove case dovranno essere costruite in un determinato modo, che risponde alle elementari esigenze igieniche, è, a suo avviso, sufficiente.

Se, invece, per esemplificare, si vorrà scen-

dere nei particolari, si farà peggio e non meglio, si distruggerà, invece di costruire; poichè, dunque, un riferimento alla legislazione attuale è più che sufficiente, dichiara di aderire all'emendamento proposto dal Presidente della Regione.

NAPOLI rileva che l'onorevole Alessi, in quanto Presidente della Regione ed in quanto sottoposto, come tale, ad una quantità di incombenze, non può avere la possibilità di valutare profondamente tutti i particolari, nei quali, per necessità di formazione della legge, si sono addentrate le Commissioni riunite con l'ausilio dei tecnici.

Facevano parte delle Commissioni, in qualità di tecnici, il vice presidente dell'Istituto delle case popolari, per la città di Palermo, ed un alto funzionario del Genio civile; più di una volta essi hanno rinfacciato che si toglievano dal disegno di legge tutte le provvidenze che essi consigliavano. Per questa ragione, le Commissioni hanno adottato quell'ordine di idee che l'onorevole Franchina ha esposto.

Come giustamente affermava l'onorevole Lo Manto, questa legge, in quanto di natura regionale, vuole prevedere gli speciali bisogni dei lavoratori dell'Isola. Non si può fare, quindi, riferimento soltanto ai regolamenti comunali di edilizia, perchè è noto che il 90% dei comuni siciliani ne è sprovvisto.

Ricorda che diciotto persone, più i tecnici, hanno aderito a questo ordine di idee.

MAJORANA smentisce l'affermazione e ricorda che, in sede di Commissioni riunite, si votò a maggioranza; invita, ancora una volta, a non richiamare la questione dell'unanimità.

NAPOLI replica che, comunque, coloro che hanno votato questa impostazione della legge hanno tenuto conto di alcune particolarità adottate nella costruzione di case popolari formate da ambienti ristretti, ed hanno ritenuto che, se si vuole venire incontro alle esigenze del lavoratore privo di possibilità, è opportuno precisare in qual modo le nuove case debbano essere costruite.

Le Commissioni, dunque, considerato che si tratta di una legge sociale, hanno voluto essere precise in materia di accessori, onde evitare che, poi, in pratica, questi possano essere dimenticati.

Ammonisce che, se l'Assemblea verrà nella determinazione di sopprimere le disposizioni relative agli accessori, potrà successivamente pentirsene, qualora le nuove abitazioni non ne fossero corredate.

FRANCHINA, *relatore*, aggiunge che, senza questa specificazione, che caratterizza una forma di edilizia non conosciuta nella vigente le-

gislazione nazionale, e col semplice richiamo al testo unico per l'edilizia popolare, si imporrebbe che il progetto di costruzione venga elaborato in base all'articolo 8 del testo unico stesso, nel quale sono previsti tutti quegli accessori ai quali ha già fatto cenno.

Ritiene, quindi, che il non specificare potrebbe provocare un aggravio di spese ancora maggiore.

In sostanza, la legge in esame fa riferimento al testo unico del 1948 per l'edilizia popolare, secondo il quale viene stabilito che non può concepirsi un nuovo alloggio civile che non sia provvisto di vasca da bagno.

ROMANO GIUSEPPE è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Alessi; qualora, però, l'Assemblea ritenesse di non aderirvi, suggerisce di sopprimere tutte le specificazioni e che esse vengano sostituite dalla dizione comprensiva: «ogni casa comprenderà i servizi igienici».

Ritiene, peraltro, sproporzionato stabilire che le nuove abitazioni, destinate a gente che non ha mai avuto casa e che — come è stato detto — ha fino ad oggi abitato nelle grotte, debbano essere provviste di doccia.

ALESSI, *Presidente della Regione*, dichiara, a nome del Governo, perchè non vi siano dubbi in ordine ai suoi propositi, che non si ha affatto l'intenzione di avvilire la vita futura dei lavoratori ai quali si vuole concedere una casa, e che non si intende pensare, d'altro canto, che a questa parte del popolo siciliano venga concesso un dono eccezionale, perchè è evidente che ogni individuo sente l'aspirazione di possedere una casa.

Il Governo ha sottolineato nel capoverso la sintesi di queste possibilità; esso ha, inoltre, provveduto a bandire i concorsi, per il progetto di costruzione, ai quali ha partecipato tutta la Sicilia, ed anche la Penisola.

Nelle esposizioni, che sono state fatte, sono stati presentati progetti di tre o quattro tipi di case.

Non ritiene che, in una legge che imposta lo stanziamento di una vistosa somma e che viene definita l'atto più solenne, dal punto di vista sociale, dell'Assemblea regionale, si debba specificare, ripetendo la dizione della legge sulle case popolari, che gli alloggi da costruire devono essere provviste di un bagno. Nello osservare, però, che una simile specificazione non si fa per la cucina e per i servizi igienici in genere, pone in evidenza che lo stesso articolo 5 garantisce che l'esigenza prospettata dalla Commissione sarà rispettata, poichè lo Ente costruirà alloggi che devono corrispondere alle norme dei regolamenti d'igiene.

Non trova edificante, pertanto, che una leg-

ge di tanta importanza specifichi uno solo dei servizi igienici di cui abbisogna una famiglia, quando si è certi che le case saranno, da questo punto di vista, complete.

FRANCHINA, *relatore*, dopo avere sottolineato che la specificazione di cui si discute corrisponde ad una realtà dolorosa e che non è, pertanto, avvilente stabilire la situazione in cui vivono determinate categorie in Sicilia, chiede al Governo se, sopprimendo tale specificazione voluta dalla Commissione, si debba necessariamente tenere conto, nei progetti, di tutti i requisiti voluti dalla legge sulla edilizia popolare. Fa presente che, se così fosse, per sopprimere questo requisito, che è minimo, si intaccherà fortemente la somma stanziata, perchè gli alloggi dovrebbero essere, seguendo la vigente legislazione, provvisti di molti altri servizi.

CALTABIANO chiede che venga posto ai voti l'emendamento proposto dal Presidente della Regione.

NAPOLI fa presente, per il caso in cui l'emendamento venga approvato, che non devono essere i progetti a corrispondere alle norme, ma gli alloggi.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, presentato dal Presidente della Regione.

(E' approvato)

Passa all'articolo 6:

«L'Ente può inoltre assumere riparazioni di alloggi resi inabitabili a causa di eventi bellici, sempre che siano di proprietà di lavoratori delle categorie elencate all'articolo 3 e lo importo dei lavori non sia superiore a L. 500 mila per alloggio.

In tal caso l'Ente si surroga all'avente diritto al fine del conseguimento delle provvidenze statali.

Gli alloggi riparati a cura dell'Ente saranno riconsegnati ai rispettivi proprietari con norme da stabilirsi in base ad apposito regolamento.

A garanzia del rimborso delle spese di riparazione sostenute dall'Ente eccedenti il contributo statale, nonchè degli interessi ed accessori, sarà iscritta ipoteca sull'immobile riparato.

Tale ipoteca sarà soggetta alla sola tassa fissa.»

Comunica che la minoranza delle Commissioni riunite ha chiesto la soppressione dell'articolo 6.

NAPOLI ne dà ragione, sottolineando anzitutto che si è voluto dare alla legge una natura particolare, in modo che, finalmente, per i

limiti posti all'articolo 3, venissero costruite case per i diseredati senza speranza. Fa osservare che l'articolo 6 attribuisce all'Ente la facoltà di ricostruire le case danneggiate da eventi bellici, dando così alla legge uno scopo che non gli è proprio, in quanto degli alloggi ricostruiti si avvantaggeranno i proprietari. Infatti tali case non saranno date in locazione o assegnate con patto di futura vendita, poichè resta salvo il diritto dei rispettivi proprietari e, di conseguenza, viene frustato lo scopo dell'articolo 3.

Pur riconoscendo che l'articolo in discussione si ispira ad una esigenza di giustizia, è del parere che tale disposizione non possa far parte di questo disegno di legge, tanto più che la casa da riparare può essere composta da più di due o tre vani e non possedere i requisiti igienici di cui all'articolo 5.

Conclude, ribadendo che lo scopo della legge viene, con tale articolo, eluso, poichè, in virtù di esso, in un piccolo centro, la somma necessaria per costruire un determinato numero di case per i lavoratori verrebbe impiegata per riparare alloggi, di cui i proprietari avrebbero la completa disposizione e, quindi, potrebbero venderli.

ROMANO GIUSEPPE è favorevole alla soppressione dell'articolo 6, oltre che per i motivi esposti dall'onorevole Napoli, anche perchè — a suo avviso — è in contraddizione con gli articoli già approvati.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, fa presente che l'articolo 6 sarebbe inoperante, poichè, secondo il primo comma, l'importo dei lavori di riparazioni non può superare la somma di 500.000 lire e possono essere eseguiti per le case di proprietà di lavoratori di cui all'articolo 3 e che, quindi, non siano sottoposte a tributi per un imponibile superiore a 500 lire.

Ritiene, pertanto, che la norma, in pratica, finirebbe per essere sterile e pone in evidenza che il Governo, all'articolo 1, aveva proposto che l'Ente si assumesse anche la ricostruzione di alloggi resi inabitabili per eventi bellici, in quanto aveva assegnato questa finalità all'Ente.

Dopo avere, quindi, ricordato che l'Assemblea, nell'approvare la legge contenente agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie, stralciò un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrara, e relativo alle case distrutte da eventi bellici, per farne un provvedimento a parte, ritiene che una uguale deliberazione si possa adottare nei confronti dell'articolo in discussione. E ciò, non perchè lo articolo 6 sia in contrasto con la finalità dello Ente, ma per fare in modo che la Regione intervenga in tale materia con un provvedimento

organico che sia integrativo delle già vigenti disposizioni emanate dallo Stato.

Propone, pertanto, che l'articolo 6 venga restituito alle Commissioni riunite, per modo che queste riferiscano, dopo avere esaminato anche l'articolo stralciato dal disegno di legge sulle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

FRANCHINA, *relatore*, premesso che l'onorevole Presidente della Regione era favorevole, in sede di Commissioni, all'articolo in discussione, sottolinea che vi sono evidenti ragioni perchè l'Ente provveda alla riparazione di alloggi di proprietà di lavoratori che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3.

Infatti un lavoratore che ha un reddito patrimoniale superiore alle 500 lire non può provvedere alla riparazione della casa danneggiata e, pertanto, da una parte, non può iniziare i lavori e fruire delle agevolazioni date dallo Stato, e dall'altra rimane privo di alloggio. In tal caso è evidente che cadrà nelle grinfie di qualche speculatore o ricostruirà rinunciando al contributo statale dell'85%, adattandosi a quello del 33%, poichè di tale misura è il contributo dello Stato nel caso in cui viene iniziata la riparazione. Peraltro è da osservare che, avendo questa categoria diritto all'assegnazione di un alloggio, l'Ente viene ad essere caricato di una spesa maggiore di quella necessaria per la riparazione di un alloggio. Minore è il carico dell'Ente, invece, nel caso in cui si sostituisca al proprietario, poichè verrebbe ad usufruire del contributo statale dell'85% e non regala peraltro al lavoratore il rimanente 15%, perchè gli alloggi verranno riconsegnati ai proprietari in base ad apposito regolamento.

Riferendosi, poi, al rilievo dell'onorevole Restivo, fa osservare che non è vero che il lavoratore proprietario di una casa colpita da un imponibile superiore alle 500 lire, in quanto è risaputo che nei piccoli comuni coloro che posseggono una casa, anche di sei vani, pagano tributi su un imponibile che varia dalle 300 alle 400 lire. Ciò, perchè nei piccoli comuni, ove non vi è possibilità di affittare un alloggio per un adeguato canone, le case, pur avendo un enorme costo di produzione, hanno un reddito minimo.

Non ritiene, pertanto, opportuno fare dello articolo in discussione un provvedimento separato, poichè, non essendovi alcuna ragione per affidare queste ricostruzioni ad altro organismo, non vede per quali motivi si debba affidare, con altra legge, all'Ente che si sta istituendo, una funzione che può benissimo essere sancita nella norma in questione.

Non essendovi, peraltro, alcuna ragione di sistematica giuridica che si opponga al mantenimento dell'articolo 6, invita l'Assemblea a vo-

tare favorevolmente la proposta della maggioranza, facendo rilevare ancora una volta che, in virtù di tale norma, si induce lo Stato a contribuire per l'85% nelle riparazioni di alloggi resi inabitabili a causa di eventi bellici.

MAROTTA, dopo avere rilevato che l'articolo 6 sarebbe inoperante, in quanto i destinatari degli alloggi costruiti dall'Ente sono lavoratori con un imponibile inferiore alle 500 lire, osserva che, avendo il disegno di legge in discussione la finalità di costruire le case per i lavoratori, l'articolo 6 deve essere incluso nel provvedimento che si sta elaborando per facilitare la ricostruzione di alloggi distrutti in seguito agli eventi bellici.

Gli sembra, poi, strano che il privato non abbia diritto al 45% dell'importo necessario per la ricostruzione, in aggiunta all'85%, che è il contributo statale.

FRANCHINA, *relatore*, fa presente che, se la costruzione è iniziata dallo Stato, il contributo di questo è del 33%, mentre è dell'85% se i lavori vengono interamente effettuati dal privato.

MAROTTA prosegue, rilevando che è molto facile affidare tali lavori ad un appaltatore che usufruirà, ad opera ultimata, del contributo statale.

BOSCO è favorevole al mantenimento dello articolo 6, poichè è scopo della legge procurare un alloggio al lavoratore. A tal fine, quindi, l'Ente, non solo dovrà costruire nuove case, ma potrà benissimo rendere abitabili quelle danneggiate.

ALESSI, *Presidente della Regione*, premette che non v'è alcun contrasto di opinioni fra lui e le Commissioni riunite, sottolinea che sorgono soltanto inconvenienti d'ordine tecnico. Infatti, fu il Governo a proporre, con l'articolo 1, che l'Ente costruisse case, non soltanto a favore di coloro i quali hanno un imponibile di 500 lire, ma di tutti coloro che non riescono a godere del finanziamento nè degli istituti di credito nè degli appaltatori, i quali — contrariamente a quanto ritiene l'onorevole Marotta — non anticipano nulla, non avendo le necessarie garanzie. In considerazione di tali situazioni, che in molti comuni sono veramente disperate, il Governo, con il suo progetto, all'articolo 1 proponeva che l'Ente finanziasse riparazioni e ricostruzioni.

I limiti, invece, posti dall'articolo 6 del progetto delle Commissioni rendono difficile la applicazione della legge, perchè le riparazioni non dovrebbero superare l'importo di 500.000 lire, che è, evidentemente, inadeguato per una casa di due vani.

Dopo avere fatto osservare che del beneficio previsto dalle Commissioni dovrebbero usufruire i lavoratori con un imponibile di 500 lire, e, pertanto; praticamente, i proprietari di una stamberga, sottolinea che non è vero che il Governo non vuole intervenire in tale settore, in quanto aveva proposto una formula più ampia.

Stando così le cose — a suo avviso — non si può fare altro che o tacere sull'argomento o approvare un articolo sostitutivo, in cui si stabilisca che, per le ricostruzioni e riparazioni, sarà adottato un provvedimento separato. Ciò sarebbe, peraltro, utile, in quanto le somme sono già stanziare per l'esercizio 1947-48 e non possono essere disolte, mentre si potrebbe, con altra legge, destinare una parte del bilancio in corso per il fine preissosi dall'articolo 6.

Conclude, facendo rilevare che rinviare non significa negare, ma provvedere in modo integrale ed esteso.

FRANCHINA, *relatore*, premesso che il Governo poteva ben dire di essere favorevole al criterio della minoranza, che non ha mai posto in dubbio l'alto scopo sociale della norma in questione, ricorda all'onorevole Alessi che non a caso le Commissioni non hanno accettato la formula proposta nel progetto governativo.

Furono, infatti, i tecnici ad avvertire che le ricostruzioni importavano un diverso contributo di quello dovuto per le riparazioni, e, precisamente, pari all'85 per cento della spesa, sempre che questa non fosse superiore alle 500.000 lire.

In conseguenza di questo avvertimento, fu elaborato l'articolo in discussione, la cui soppressione farebbe perdere alla legge parte delle sue finalità. Sarebbe strano, infatti, che, mentre si crea un Ente per costruire nuove case, non si tenga conto della necessità di rendere abitabili quelle danneggiate.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Governo, di stralciare l'articolo 6 per farne materia di un altro provvedimento.

(E' approvata)

Rinvia, quindi, il seguito della discussione alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 22,10.

La seduta è rinviata alle ore 10 di domani 22 dicembre, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori » (134).

3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) *Marino e D'Agata*: « Norme integrative ai decreti di proroga relativamente ai fondi agrumetati concessi a mezzadria » (151);

b) « Ratifica del decreto legislativo del Presidente della Regione 28 agosto 1948, n. 19, concernente l'applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 4 agosto 1948, n. 1094, recante norme

per la proroga di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (176);

c) *Cristaldi ed altri*: « Proroga di contratti agrari » (122).

4. — Dimissioni dell'onorevole V. E. Orlando da membro effettivo dell'Alta Corte ed eventuale sostituzione.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO